SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145° — Numero 287

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 7 dicembre 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 4 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2005. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2005 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 28 febbraio 2005.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2005 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

CIRCOLARI

Ministero delle attività produttive

Ministero delle politiche agricole e forestali

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 2004.

Nomina ad Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito nella pubblica amministrazione, del dottor Gianfranco Tatozzi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, e, in particolare, l'art. 1 che istituisce l'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito nella pubblica amministrazione;

Visto il proprio decreto in data 6 ottobre 2004, n. 258, con il quale è stato emanato il regolamento concernente le funzioni del predetto Alto Commissario;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del giorno 29 settembre 2004;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il dottor Gianfranco Tatozzi, magistrato di Cassazione, è nominato, per la durata di un quinquennio, Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito nella pubblica amministrazione.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 2004
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 11, foglio n. 58

04A11947

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 dicembre 2004.

Accettazione delle dimissioni rassegnate dall'avvocato Luigi Mazzella dalla carica di Ministro senza portafoglio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 92 della Costituzione;

Viste le dimissioni rassegnate in data 2 dicembre 2004 dall'avvocato Luigi Mazzella dalla carica di Ministro senza portafoglio;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Sono accettate le dimissioni rassegnate dall'avvocato Luigi Mazzella dalla carica di Ministro senza portafoglio.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 2004
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 11, foglio n. 346

04A11957

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 dicembre 2004.

Nomina a Ministro senza portafoglio dell'onorevole Giuseppe Follini, detto Marco.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 92 della Costituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

L'onorevole Giuseppe Follini, detto Marco, deputato al Parlamento, è nominato Ministro senza portafoglio.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 2004
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 11, foglio n. 349

04A11958

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 dicembre 2004.

Nomina a Ministro senza portafoglio dell'onorevole Mario Baccini, deputato al Parlamento, il quale cessa dalla carica di Sottosegretario di Stato agli affari esteri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 92 della Costituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

L'onorevole Mario Baccini, deputato al Parlamento, è nominato Ministro senza portafoglio e cessa dalla carica di Sottosegretario di Stato agli affari esteri.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 2004
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 11, foglio n. 347

04A11959

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 2004.

Attribuzione delle funzioni di Vicepresidente del Consiglio dei Ministri al Ministro senza portafoglio, onorevole Giuseppe Follini, detto Marco.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 92 della costituzione;

Visto l'art. 8, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il proprio decreto in data 2 dicembre 2004, con il quale l'onorevole Giuseppe Follini, detto Marco, deputato al Parlamento, è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Al Ministro senza portafoglio, onorevole Giuseppe Follini, detto Marco, deputato al Parlamento, sono attribuite le funzioni di Vicepresidente del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 2004
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 11, foglio n. 350

04A11960

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 dicembre 2004.

Conferimento dell'incarico per la funzione pubblica al Ministro senza portafoglio, onorevole Mario Baccini.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 2 dicembre 2004, concernente la nomina a Ministro senza portafoglio dell'on. Mario Baccini, deputato al Parlamento;

Visto l'art. 9, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Al Ministro senza portafoglio on. Mario Baccini, deputato al Parlamento, è conferito l'incarico per la funzione pubblica.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 2004

Il Presidente: BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 2004
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 11, foglio n. 348

04A11961

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 novembre 2004.

Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Calabria nel periodo dal 3 al 13 novembre 2004.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerato che nel periodo dal 3 al 13 novembre 2004 il territorio della regione Calabria è stato interessato da eccezionali eventi meteorologici;

Considerato che detti eventi hanno causato lo straripamento di alcuni corsi d'acqua, fenomeni di erosione di sponda e movimenti franosi, nonché ingenti danni alle infrastrutture, agli edifici pubblici e privati, al sistema produttivo, agricolo e zootecnico, alle linee elettriche, alla rete fognaria ed agli acquedotti;

Considerato, altresì, che a seguito dei predetti eventi meteorologici sono state emesse alcune ordinanze di sgombero a salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

Ravvisata la necessità di procedere con ogni urgenza alla realizzazione dei primi interventi finalizzati al soccorso della popolazione ed alla rimozione delle situazioni di pericolo;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Vista la delibera della giunta regionale della Calabria n. 843 del 15 novembre 2004;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 novembre 2004;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è dichiarato, fino al 30 novembre 2005, lo stato di emergenza nel territorio della regione Calabria.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 novembre 2004

Il Presidente: BERLUSCONI

04A11855

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 novembre 2004.

Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione ai gravi eventi sismici che hanno colpito il territorio della provincia di Brescia il giorno 24 novembre 2004.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerato che nella notte del 24 novembre 2004 il territorio della provincia di Brescia è stato colpito da eventi sismici di notevole gravità;

Considerato che l'andamento della sequenza sismica verificatasi nel predetto territorio, caratterizzato dal verificarsi di una scossa principale seguita da numerose repliche, ha provocato danni alle infrastrutture, alla viabilità, ad edifici pubblici e di fruizione pubblica nonché a numerose abitazioni private;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere ogni azione urgente finalizzata al superamento della situazione emergenziale derivante dai citati eventi calamitosi mediante il ricorso a mezzi e poteri straordinari;

Considerato, quindi, che nel caso di specie ricorrono i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

D'intesa con la regione Lombardia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 novembre 2004;

Decreta:

Per quanto esposto in premessa è dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, fino al 30 novembre 2005, lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Brescia.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 novembre 2004

Il Presidente: BERLUSCONI

04A11856

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 2 novembre 2004.

Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni di competenza del Ministero delle attività produttive, a valere sui fondi rotativi per le imprese, di cui all'articolo 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289 e, in particolare, l'art. 72, il quale prevede, al comma 1, che le somme iscritte nei capitoli del bilancio dello Stato aventi natura di trasferimenti alle imprese per contributi alla produzione e agli investimenti affluiscono ad appositi fondi rotativi in ciascuno stato di previsione della spesa e, al comma 2, che i contributi a carico dei fondi di cui al predetto comma 1, concessi a decorrere dal 1° gennaio 2003, sono attribuiti secondo criteri e modalità stabiliti dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro competente, sulla base dei principi indicati alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dello stesso comma 2;

Visto il proprio decreto n. 142570 del 19 dicembre 2003, con il quale, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle attività produttive per l'anno finanziario 2003 è stato istituito, ai sensi del predetto comma 1 dell'art. 72, il capitolo n. 7480 concernente il «Fondo rotativo per le imprese», con una dotazione di € 61.192.698,00 in termini di competenza;

Visti la legge 6 ottobre 1982, n. 752 e il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 ottobre 1984, pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 30 marzo 1985, recante le procedure e le modalità per la concessione e la liquidazione del contributo di cui all'art. 9 della legge 6 ottobre 1982, n. 752;

Visti il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e il decreto del Ministro delle attività produttive 29 novembre 2002, recante criteri e modalità per la concessione degli incentivi previsti dagli articoli 4 e 13 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

Visti il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, e il decreto ministeriale 2 agosto 1995, n. 434, recante regolamento di attuazione dell'art. 6, commi 7, 8 e 8-*bis,* del medesimo decreto-legge riguardante le modalità e i criteri per favorire la razionalizzazione e la ristrutturazione produttiva delle imprese operanti nel settore della produzione di materiali d'armamento;

Vista la legge 25 febbraio 1992, n. 215, e il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314, recante il regolamento per la semplificazione del procedimento relativo agli interventi a favore dell'imprenditoria femminile;

Visti l'art. 103, commi 5 e 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nella parte in cui prevede contributi per il settore produttivo tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero, e la circolare del Ministro delle attività produttive 10 dicembre 2002, n. 900502 concernente il bando per le incentivazioni a favore della realizzazione del collegamento telematico «quick-response» fra imprese del settore tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero;

Visti l'articolo 114 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 8 giugno 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 18 settembre 2001, recante modalità e criteri di accesso alle agevolazioni per la ristrutturazione e la modifica strutturale degli ambienti di lavoro nelle cave, localizzate in giacimenti di calcare metamorfico con sviluppo a quote di oltre 300 metri, di cui all'art. 114, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181 e l'art. 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, nonché il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 23 dicembre 1996, n. 1123182/75, recante gli indirizzi attuativi della citata legge n. 513 del 1993 per la reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica;

Visti l'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e la direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 16 gennaio 2001, recante le direttive per la concessione delle agevolazioni del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'art. 14 della legge medesima;

Visto l'art. 27 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, che prevede la concessione di contributi per il potenziamento e la realizzazione di infrastrutture di approvvigionamento, trasporto e stoccaggio di gas naturale da Paesi esteri, in particolare per la costruzione del metanodotto dall'Algeria in Italia attraverso la Sardegna, per la realizzazione di terminali di rigassificazione e per l'avvio degli studi per la realizzazione di un elettrodotto dal nord-Africa all'Italia;

Vista la delibera del C.I.P.E. in data 29 settembre 2003, concernente i finanziamenti pubblici per interventi in materia di infrastrutture internazionali di approvvigionamento di gas naturale e per l'avvio degli studi per la realizzazione di un elettrodotto dal nord-

Africa all'Italia e, in particolare, il punto 4 dove vengono determinate le agevolazioni per la redazione degli studi di fattibilità e per la realizzazione delle opere;

Considerato che ai sensi del comma 5 dell'art. 72 della legge n. 289 del 2002, come modificato dal comma 85 dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le disposizioni dello stesso art. 72 non si applicano alle agevolazioni previste dalla legge 25 febbraio 1992, n. 215, disposte in attuazione del quinto bando;

Considerato che le disposizioni di cui all'art. 72 della legge n. 289 del 2002 non si applicano ai finanziamenti a tasso agevolato, agli interventi di partecipazione al capitale di rischio delle imprese, nonché ai crediti d'imposta, non avendo essi natura di trasferimenti alle imprese a titolo di contributi;

Ritenuto che, nel caso di agevolazioni concesse alla medesima impresa per lo stesso programma di attività sotto forma sia di finanziamento a tasso agevolato sia di contributo a fondo perduto, le disposizioni di cui all'art. 72 della legge n. 289 del 2002 debbano essere riferite all'ammontare complessivo delle agevolazioni concedibili;

Attesa la necessità di emanare il decreto previsto dall'art. 72, comma 2, della richiamata legge n. 289 del 2002 per gli interventi da effettuare da parte del Ministero delle attività produttive ai sensi della normativa soprarichiamata;

Vista la documentazione trasmessa con le note dell'11 dicembre 2003, n. 4167 e del 4 febbraio 2004, n. 948598 dal Ministero delle attività produttive ai fini dell'intesa prevista dal ripetuto art. 72, comma 2, della legge n. 289 del 2002;

Considerato che l'intensità dell'aiuto derivante dall'applicazione delle misure agevolative come di seguito disciplinate risulta inferiore a quella delle misure attualmente in vigore, approvate dalla Commissione europea;

D'intesa con il Ministro delle attività produttive (nota n. 22371 del 7 settembre 2004);

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003 le agevolazioni di competenza del Ministero delle attività produttive previste dalla normativa richiamata nelle premesse anche se relative a domande presentate antecedentemente a tale data, sono concesse secondo i criteri e le modalità stabilite dalle disposizioni di cui agli articoli seguenti per quanto riguarda la forma, il tasso di interesse e la durata.

Art. 2.

Interventi per la ricerca mineraria in Italia

Il contributo previsto dall'art. 9 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, e successive modificazioni ed integrazioni, è concesso per il 50 per cento sotto forma di contributo in conto capitale e per il 50 per cento sotto forma di finanziamento a tasso agevolato nella misura dello 0,50 per cento annuo.

Art. 3.

Interventi per la ricerca e lo stoccaggio del gas

Il contributo previsto dagli articoli 4 e 13 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, è concesso per il 50 per cento sotto forma di contributo in conto capitale e per il 50 per cento sotto forma di finanziamento a tasso agevolato nella misura dello 0,50 per cento annuo.

Art. 4.

Interventi per la razionalizzazione dell'industria della difesa

Il contributo previsto dai commi 7, 8 e 8-*bis* dell'art. 6 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, e dal decreto ministeriale 2 agosto 1995, n. 434, concernente i criteri e le modalità per l'attuazione della predetta disposizione legislativa per la parte relativa alla razionalizzazione e ristrutturazione produttiva delle imprese operanti nel settore della difesa è concesso per il 50 per cento sotto forma di contributo in conto capitale e nella misura del 50 per cento sotto forma di finanziamento a tasso agevolato nella misura dello 0,50 per cento annuo.

Art. 5.

Interventi a favore dell'imprenditoria femminile

Il contributo previsto dagli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314, relativamente ai bandi emanati dal 1° gennaio 2003, è concesso per il 50 per cento sotto forma di contributo in conto capitale e per il 50 per cento sotto forma di finanziamento a tasso agevolato nella misura dello 0,50 per cento annuo.

Art. 6.

Contributi per il settore tessile dell'abbigliamento e calzaturiero

Il contributo previsto dall'art. 103, commi 5 e 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per il settore tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero è concesso per il 50 per

cento sotto forma di contributo in conto capitale e per il 50 per cento sotto forma di finanziamento a tasso agevolato nella misura dello 0,50 per cento annuo.

Art. 7.

Interventi a favore del ripristino ambientale e della sicurezza delle cave

Il contributo previsto dall'art. 114, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è concesso per il 50 per cento sotto forma di contributo in conto capitale e per il 50 per cento sotto forma di finanziamento a tasso agevolato nella misura dello 0,50 per cento annuo.

Art. 8.

Interventi finalizzati al potenziamento ed alla realizzazione di infrastrutture

1. I contributi di cui all'art. 27 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, limitatamente agli interventi finalizzati al potenziamento e alla realizzazione di infrastrutture, sono concessi sulla base dei criteri stabiliti dalla delibera del C.I.P.E. n. 71 del 29 settembre 2003 richiamata nelle premesse.

Art. 9.

Disposizioni comuni

1. I finanziamenti a tasso agevolato relativi agli interventi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono rimborsati con le modalità di cui ai commi 2 e 3.

2. I finanziamenti di cui al comma 1 hanno una durata non superiore a dieci anni a decorrere dalla data dei rispettivi provvedimenti di concessione, ivi compreso un periodo di utilizzo e preammortamento commisurato alla durata degli stati di avanzamento del programma agevolato, ma comunque non superiore a cinque anni.

3. Il rimborso del finanziamento inizia dall'anno successivo alla data del provvedimento che dispone l'erogazione a saldo ovvero ridetermina l'ammontare definitivo delle agevolazioni concesse, ma comunque entro non oltre il quinto anno a decorrere dalla data del provvedimento di concessione del finanziamento medesimo, secondo un piano pluriennale di rientro a rate annuali comprensive di capitale e di interessi con scadenza al 31 dicembre di ogni anno. Gli interessi dovuti sulle quote di finanziamento erogate vengono corrisposti annualmente alla predetta scadenza.

Art. 10.

Interventi per la reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica

1. Ai fini dell'applicazione del principio di cui alla lettera *a)* del comma 2 dell'art. 72 della legge n. 289 del 2002, gli interventi di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, attuati sotto forma di acquisizione di partecipazioni al capitale di rischio delle imprese beneficiarie, in considerazione della natura temporanea e della prevista restituzione delle stesse, sono assimilati ai finanziamenti agevolati.

2. La somma del finanziamento agevolato e della partecipazione al capitale di cui al comma 1 non può essere inferiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo delle agevolazioni concesse per lo stesso intervento.

3. Il tasso di interesse e le modalità di rimborso del finanziamento agevolato restano disciplinate dall'allegato *c)* degli «indirizzi attuativi della legge n. 513/1993» approvati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 23 dicembre 1996, n. 1123182/75 e successive modificazioni, fermo restando il limite minimo dello 0,50 per cento annuo del tasso d'interesse e il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 9, commi 2 e 3.

Art. 11.

Restituzioni e revoche

1. Con il provvedimento che dispone la concessione delle agevolazioni di cui agli interventi disciplinati dal presente decreto possono, altresì, essere determinati:

a) gli obblighi dell'impresa e le ulteriori modalità relativi al rimborso delle rate del finanziamento, nonché gli interessi dovuti in caso di ritardo nel pagamento delle rate ovvero della restituzione del finanziamento medesimo ovvero dei contributi in caso di revoca delle agevolazioni;

b) le modalità della revoca del finanziamento determinata dal ritardato pagamento protratto per oltre un anno nel rispetto delle disposizioni dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 è sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa per l'assunzione degli obblighi derivanti dal provvedimento medesimo pena la decadenza dai benefici concessi.

Art. 12.

Interventi di preponderante sviluppo precompetitivo

1. Per gli interventi di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, continuano ad applicarsi le disposizioni dettate dal decreto del Ministro dell'industria, del

commercio e dell'artigianato 16 gennaio 2001, fermo restando il limite minimo dello 0,50 per cento annuo del tasso d'interesse sul finanziamento agevolato.

Art. 13.

Norma finale

1. Per quanto non disciplinato dal presente decreto continuano ad applicarsi, ove non incompatibili, le disposizioni legislative istitutive delle misure agevolative e le normative di attuazione delle disposizioni medesime, richiamate nelle premesse.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 novembre 2004

Il Ministro: SINISCALCO

Registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 2004
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, foglio n. 5 Economia e finanze, registro n. 332

04A11779

DECRETO 30 novembre 2004.

Sospensione dei termini per i versamenti di natura tributaria a favore dei soggetti residenti in taluni comuni della provincia di Brescia.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, che attribuisce al Ministro delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il potere di sospendere o differire con proprio decreto, il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale è stato istituito il Ministero dell'economia e delle finanze e allo stesso sono state trasferite le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 novembre 2004, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Brescia, in conseguenza degli eventi sismici del 24 novembre 2004;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la protezione civile, n. DPC/491/C.D./2004 del 29 novembre 2004, con la quale si comunica, con riferimento alla situazione emergenziale conseguente agli eventi sismici del 24 novembre 2004, ed al fine dell'adozione del provvedimento di cui all'art. 9, comma 2, della citata legge n. 212 del 2000, l'elenco dei comuni nei quali sono state riscontrate le più gravi situazioni di danneggiamento: Bedizzole, Gardone Riviera, Gavardo, Manerba del Garda, Preseglie, Puegnago sul Garda, Rezzato, Roè Volciano, Sabbio Chiese, Salò, San Felice del Benaco, Toscolano Maderno, Vestone, Villanuova sul Clisi e Vobarno, situati nel territorio della provincia di Brescia;

Considerato che sussiste l'impossibilità per i soggetti residenti nei territori interessati dai citati eventi di rispettare i termini relativi agli adempimenti degli obblighi tributari;

Ritenuta la necessità di sospendere i termini degli adempimenti e dei versamenti tributari che scadono nel periodo dal 24 novembre 2004 al 21 dicembre 2004;

Decreta:

Art. 1.

1. Nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che, alla data del 24 novembre 2004, avevano la residenza nei comuni di Bedizzole, Gardone Riviera,Gavardo, Manerba del Garda, Preseglie, Puegnago sul Garda, Rezzato, Roè Volciano, Sabbio Chiese, Salò, San Felice del Benaco, Toscolano Maderno, Vestone, Villanuova sul Clisi e Vobarno, situati nel territorio della provincia di Brescia, sono sospesi, dal 24 novembre 2004 al 21 dicembre 2004, i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari scadenti nel medesimo periodo. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano altresì nei confronti dei soggetti, anche in qualità di sostituti di imposta, diversi dalle persone fisiche, che alla data del 24 novembre 2004, avevano, nel territorio dei comuni di cui allo stesso comma 1:

a) la sede legale;

b) la sede legale e quella operativa;

c) la sede operativa; in tal caso, le citate disposizioni si applicano limitatamente agli adempimenti ed ai versamenti tributari relativi alle attività svolte nei predetti comuni.

3. I sostituti di imposta, indipendentemente dal loro domicilio fiscale, a richiesta dei contribuenti di cui al comma 1, non operano le ritenuta alla fonte. La sospensione si applica alle ritenute alla fonte da operare a titolo di acconto ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 25-*bis*, 28, secondo comma, e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Le ritenute già operate devono comunque essere versate.

4. Gli adempimenti ed i versamenti, i cui termini scadono nel periodo di sospensione di cui al comma 1, sono effettuati il 22 dicembre 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2004

Il Ministro: SINISCALCO

04A11767

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 30 settembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Picc. soc. coop. Pegaso a r.l.», in Dipignano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto la nota n. 1564547/p del 3 novembre 2003 del Ministero delle attività produttive per gli enti cooperativi concernente i pareri in materia di scioglimento d'ufficio;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, di società cooperative;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa prod. e lavoro «Picc. soc. coop. Pegaso a r.l.», con sede in Dipignano (Cosenza) alla via Basso La Motta, costituita con atto notaio dott. Micciulli Nicola in data 1º marzo 1999, r.s. 16517/99 Tribunale di Cosenza, pos. B.U.S.C. 3836, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Cosenza, 30 settembre 2004

Il direttore provinciale: SPINA

04A11343

DECRETO 30 settembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Posillipo a r.l.», in Cosenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Vista la nota n. 1564547/p del 3 novembre 2003 del Ministero delle attività produttive per gli enti cooperativi concernente i pareri in materia di scioglimento d'ufficio;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, di società cooperative;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa edilizia «Posillipo a r.l.», con sede in Cosenza alla via A. Serra n. 22/A, costituita con atto notaio dott. Leucio Gisonna in data 25 ottobre 1978, rep. 13733, r. s. 2741 Tribunale di Cosenza, pos. B.U.S.C. 1580/

162688, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Cosenza, 30 settembre 2004

Il direttore provinciale: SPINA

04A11344

DECRETO 30 settembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Edil Casa a r.l.», in Corigliano Calabro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Vista la nota n. 1564547/p del 3 novembre 2003 del Ministero delle attività produttive per gli enti cooperativi concernente i pareri in materia di scioglimento d'ufficio;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, di società cooperative;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa edilizia «Edil Casa a r.l.», con sede in Corigliano Calabro (Cosenza) alla via Nazionale V Traversa, costituita con atto notaio dott.ssa Gemma Terenzi in data 22 gennaio 1985, rep. 54968, r. s. 1448 Tribunale di Rossano, pos. B.U.S.C. 2572/215845, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Cosenza, 30 settembre 2004

Il direttore provinciale: SPINA

04A11345

DECRETO 30 settembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Progetto Anziani a r.l.», in S. Pietro in Amantea.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Vista la nota n. 1564547/p del 3 novembre 2003 del Ministero delle attività produttive per gli enti cooperativi concernente i pareri in materia di scioglimento d'ufficio;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, di società cooperative;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa prod. e lavoro «Progetto Anziani a r.l.» con sede in S. Pietro in Amantea (Cosenza), largo Santa Maria delle Grazie, costituita con atto notaio dott. Mario De Santo in data 30 novembre 1990, rep. 25966, r. s. n. 2440 Tribunale di Paola, pos. B.U.S.C. 3226/253273, ai sensi del-

l'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Cosenza, 30 settembre 2004

Il direttore provinciale: SPINA

04A11346

DECRETO 18 novembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Il Pino a r.l.», in Como.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COMO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art.18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del Direttore generale della Cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, art. 6, che dispone l'attribuzione alla direzioni provinciali del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto che la società cooperativa appresso indicata trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e art. 18 della legge n. 59/1992, in quanto non deposita i bilanci dal 1993 e non ha patrimonio da liquidare;

Visto la nota del Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - Divisione IV - Prot. n. 1578494 del 24 settembre 2004 che ammette l'applicazione dei decreti ministeriali 17 luglio 2003 ai fini dello scioglimento senza nomina del liquidatore;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, parte seconda, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e dall'art. 2, comma 1 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

società cooperativa edilizia «Il Pino» a r.l., con sede in Como, costituita per rogito del notaio Orombelli dott. Marco in data 24 febbraio 1976, rep. n. 41526, reg. soc. n. 9833, tribunale di Como, B.U.S.C. n. 1428/145234.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Como, 18 novembre 2004

Il direttore provinciale reggente: CAMPI

04A11730

DECRETO 23 novembre 2004.

Scioglimento di ventuno società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VICENZA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 9 (art. 223-*septiesdecies*) del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del Direttore generale della Cooperazione del 6 marzo 1966, che ha demandato agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento delle cooperative senza nomina di liquidatore;

Vista la convenzione sottoscritta in data 30 novembre 2001 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero delle attività produttive;

Considerato che le cooperative in calce elencate non depositano i bilanci di esercizio da oltre cinque anni e che nello stato patrimoniale non sono iscritti valori di natura immobiliare;

Decreta:

1. Lo scioglimento ai sensi dell'art. 9 (art. 223-*septiesdecies*) del decreto legislativo n. 6/2003, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore delle ventuno società cooperative di cui all'allegato elenco che del presente provvedimento costituisce parte integrante e sostanziale.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I creditori o gli altri interessati alla nomina del commissario liquidatore possono presentare formale e motivata domanda alla direzione provinciale del lavoro di Vicenza, viale Torino n. 11 - 36100 Vicenza, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Vicenza, 23 novembre 2004

Il direttore provinciale: BORTOLAN

ALLEGATO

ELENCO DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE SOGGETTI E A SCIOGLIMENTO D.LGS. N. 6/2003 - D.P.L. DI VICENZA

N. B.U.S.C. PROV.	DENOMINAZIONE	SEDE	DATA COSTITUZ.	NOTAIO	REPERT.	REG. SOC.	REA / codice fiscale
242	Latteria Sociale A.C.L.I Rubbio scarl	Conco	23.07.1956	C. Misomalo	3375	348	R.D. 65014
335	Consumo di Cavazzale scarl	Monticello Conte Otto	15.11.1896	G. Monza	===	131	REA 8096
636	Caseificio Sociale N. 1 Roana scarl	Roana	25.02.1940	M. Boschetti	3855	37	00637610247
1226	Case Lavoratori Summano scarl	Santorso	18.05.1974	A. Bonato	40761	6625	00555090240
1256	Cooperativa Marmi e Gessi a r.l.	Asiago	10.05.1975	G. Muraro	24992	1240/B	00442850244
1306	Cooperativa Edilizia S. Pio X a r.l.	Vicenza	30.04.1976	F. D'Ercole	11992	7471	80025380249
1400	Spaccio A.I.M. s. c. di consumo a r.l.	Vicenza	13.12.1977	O. Giarolo	18359	8788	00583800248
1542	Edilizia Vallescura a r.l.	Creazzo	21.05.1980	G.P. Boschetti	23762	11019	01245860240
1558	Edilizia Monte Pasubio scarl	Valli del Pasubio	15.07.1980	A. Bonato	70663	11288	01254440249
1584	Edilizia Povese a r.l.	Pove del Grappa	25.03.1981	R. Rinaldi	71882	2794	01298750249
1701	Val Leogra scarl	Torrebelvicino	27.07.1984	U. Ferrigato	62127	16151	REA 178009
1728	Nuova Fomit s.c. di lavoro a r.l.	Schio	22.04.1985	E. Mele	11502	17330	00874480247
1733	Realtà Emergente scarl	Bassano del Grappa	14.06.1985	P. Busnardo	87059	4373	01757360241
1965	Global Service scarl	Vicenza	06.03.1996	L. D'Ercole	997	186257	02537590248
1966	Agrodolce cooperativa sociale a r.l.	Longare	13.03.1996	A. Giordani	11407	186932	02540220247
1973	San Marco Servizi scarl	Rosà	24.01.1996	A. Antoniucci	71172	171773	00916490246
1998	Emporio Piccola soc. coop. a r.l.	Schio	03.09.1996	G. Clarizio	36313	365437	02564690242
2000	Cooperativa Elisir a r.l.	Vicenza	29.05.1997	L. D'Ercole	3121	186701	02618050245
2007	Hobbit Services scarl	Vicenza	09.05.1997	B. Itri	45909	184363	02615690241
2035	The Queen scarl	Bassano del Grappa	20.05.1998	A. Todescan	133307	35201	02690440249
2051	Piccola soc. coop. Utile a r.l.	Montecchio Maggiore	11.12.1998	P. Danese	81305	9503	02721130249

04A11729

DECRETO 24 novembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa Life a r.l.», in Martina Franca.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che, ai sensi del predetto articolo, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha l'obbligo di sciogliere senza nomina di un liquidatore le società cooperative che non hanno depositato i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni per le quali non risulta 1'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta Autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli Uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli Uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'Autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal citato art. 223-*septiesdecies* e precisamente:

non ha depositato il bilancio di esercizio da oltre cinque anni, atteso che non e stato mai redatto approvato e/o depositato il bilancio di esercizio;

non risulta esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative presso il Ministero delle attività produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 1° ottobre 2003;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa Life a r.l.», con sede legale in Martina Franca (Taranto), posizione B.U.S.C. n. 3235, costituita per rogito notaio dott. Luca Torricella di Martina Franca in data 14 maggio 1991, repertorio n. 34659, raccolta n. 10824, codice fiscale n. 01865490732, è sciolta per atto d'autorità senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo n. 6/2003.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i creditori o altri interessati potranno presentare formale e motivata domanda alla scrivente Direzione intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Taranto, 24 novembre 2004

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

04A11727

DECRETO 24 novembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Services Corporations Cooperativa a r.l.», in Taranto.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che, ai sensi del predetto articolo, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha l'obbligo di sciogliere senza nomina di un liquidatore le società cooperative che non hanno depositato i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni per le quali non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta Autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli Uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli

Uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'Autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal citato art. 223-*septiesdecies* e precisamente:

non ha depositato il bilancio di esercizio da oltre cinque anni, atteso che l'ultimo bilancio è stato depositato il 30 luglio 1998, relativamente all'esercizio chiuso il 31 dicembre 1997;

non risulta esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative presso il Ministero delle attività produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 1° ottobre 2003;

Decreta:

La società cooperativa «Services Corporations Cooperativa a r.l.», con sede legale in Taranto, posizione B.U.S.C. n. 2239/258617, costituita per rogito notaio dott. Girolamo Bonfrate di Taranto in data 25 giugno 1991, repertorio n. 262529, raccolta n. 32785, codice fiscale n. 01859370734, è sciolta per atto d'autorità senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo n. 6/2003.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i creditori o altri interessati potranno presentare formale e motivata domanda alla scrivente Direzione intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Taranto, 24 novembre 2004

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

04A11728

DECRETO 25 novembre 2004.

Cancellazione dal registro delle imprese di due società cooperative.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BERGAMO

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 «Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366» laddove rinnovando gli articoli del codice civile introduce l'art. 2545-*octiesdecies* che recita «l'autorità di vigilanza dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, dell'elenco delle società cooperative e degli enti mutualistici in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni»;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota n. 216399/F934/a del 30 novembre 2001 a firma congiunta del Direttore generale per gli enti cooperativi - Ministero delle attività produttive, e della Direttrice generale della Direzione generale degli affari generali, risorse umane e attività ispettive - Ministero del lavoro e delle politiche sociali, circa il permanere presso le direzioni regionali e provinciali del lavoro delle relative competenze in materia di cooperazione;

Preso atto della disamina degli atti in possesso di questa direzione provinciale del lavoro, delle visure camerali acquisite nonché dei verbali ispettivi che le sotto elencate società cooperative, in liquidazione, non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Riconosciuta la propria competenza;

Decreta:

Le cooperative di seguito indicate sono cancellate dal registro delle imprese:

1) società cooperativa «Cooperativa di Consumo La Nuova a r.l.» con sede in Comun Nuovo (Bergamo), costituita per rogito notaio dott. L. Colombo in data 28 ottobre 1965, repertorio n. 30533, registro R.E.A. n. 114252 della C.C.I.A.A. di Bergamo, in liquidazione dal 13 settembre 1968, B.U.S.C. n. 757/95318;

2) società cooperativa «Edilizia Esperanzia Soc. Coop. a r.l.» con sede in Bergamo, costituita per rogito notaio dott. Fidati in data 11 maggio 1967, repertorio n. 8834, registro R.E.A. n.120083 della C.C.I.A.A. di Bergamo, in liquidazione dal 25 novembre 1972, B.U.S.C. n. 784/99125.

Entro il termine perentorio di giorni trenta dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* i creditori o

chiunque abbia un interesse può presentare a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro U.O. Cooperazione, piazza Libertà, 7 - 24100 Bergamo, tel. 035247929, fax 035238331, formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

Trascorso il suddetto termine, questa Direzione provinciale del lavoro comunicherà al Conservatore del registro delle imprese territorialmente competente l'elenco delle sopra citate società cooperative, al fine di provvedere alla cancellazione delle stesse da registro medesimo.

Bergamo, 25 novembre 2004

Il dirigente reggente: DI NUNNO

04A11725

PROVVEDIMENTO 24 novembre 2004.

Cancellazione dal registro delle imprese di cinque società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre la cancellazione dal Registro delle imprese delle società cooperative e degli enti mutualistici in liquidazione ordinaria che si trovano nelle condizioni indicate nel suddetto art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta Autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli Uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e gli Uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di società cooperative datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime: sono in liquidazione ordinaria da oltre un quinquennio; non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Considerato, conseguentemente, che per tali società cooperative sussistono le condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile, commi 2 e 3;

Dispone

la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del seguente elenco di società cooperative per la successiva cancellazione dal Registro delle imprese:

1) società cooperativa«S.J.P.A. - Società Jonica tra Produttori Agricoli Soc. Coop. a r.l.», con sede legale in Ginosa (Taranto), c/o Azienda Distacco - Rita, costituita per rogito notaio dott. Prospero Mobilio di Taranto in data 18 dicembre1985, repertorio n. 4253, raccolta n. 2733, posiz. B.U.S.C. n. 1745/218280, senza codice fiscale;

2) società cooperativa «C.IM.SA.CO. Soc. Coop. a r.l.», con sede legale in Taranto, viale Magna Grecia, n. 419, costituita per rogito notaio dott. Antonino Vitale di Taranto in data 1º febbraio 1962, repertorio n. 50458, raccolta n. 3268, posiz. B.U.S.C. n. 108/72771, codice fiscale n. 90008970734;

3) società cooperativa«Edilfiniture «Soc. Coop. a r.l.», con sede legale in Grottaglie (Taranto), via Foggia n. 43, costituita per rogito notaio dott. Giovanni Santarcangelo di Taranto in data 30 dicembre 1982, repertorio n. 1266, raccolta n. 337, posiz. B.U.S.C. n. 1401/183363, codice fiscale n. 00426900734;

4) società cooperativa «San Francesco De Geronimo Soc. Coop. a r.l.», con sede legale in Grottaglie (Taranto), via Cagliari n. 31, costituita per rogito notaio dott. Vincenzo Vinci di Taranto in data 5 marzo 1982, repertorio n. 13784, raccolta n. 4515, posiz. B.U.S.C. n. 1483/191345, codice fiscale n. 00837020734;

5) società cooperativa «Cooperativa Delfini Jonici a r.l.» con sede legale in Taranto, via Corso Italia n. 170, costituita per rogito notaio dott. Gianfranco Troise di Taranto in data 18 dicembre 1980, repertorio n. 29244, raccolta n. 7841, posiz. B.U.S.C. n. 1395/183357, codice fiscale n. 00415640739.

Entro il termine perentorio di giorni trenta dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* i creditori o chiunque abbia un interesse può presentare a questa Direzione provinciale del lavoro di Taranto - Servizio politiche del lavoro - Unità operativa cooperazione, via Dante, piazzale pedonale Bestat n. 33, formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

In difetto, decorso il termine di cui sopra, si provvederà alla comunicazione di rito al Conservatore del

Registro delle imprese territorialmente competente per la conseguente cancellazione delle società cooperative o enti mutualistici innanzi elencati.

Taranto, 24 novembre 2004

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

04A11726

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 24 settembre 2004.

Attuazione degli articoli 8 e 9 del decreto ministeriale 5 agosto 2004, recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2004, recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune, in particolare gli articoli 8 e 9;

Visto il decreto ministeriale 22 settembre 2004, recante prescrizioni per la valutazione del rischio per l'agrobiodiversità, i sistemi agrari e la filiera agroalimentare relativamente alle attività di rilascio deliberato nell'ambiente di OGM per qualsiasi fine diverso dall'immissione sul mercato;

Vista la raccomandazione della Commissione europea del 23 luglio 2003, recante orientamenti per garantire la coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche;

Vista la lettera n. 28077 del 10 settembre 2004 con la quale la Commissione europea ha sollecitato la notifica delle condizioni di ammissibilità adottati in attuazione dell'art. 69 del regolamento CE n. 1782/03;

Ritenuta la necessità di dettare disposizioni urgenti per fissare gli importi massimi e le condizioni di ammissibilità al pagamento supplementare di cui all'art. 69 del regolamento (CE) n. 1782/03;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espressa nella riunione del 23 settembre 2004;

Decreta:

Art. 1.

Aiuto supplementare nel settore dei seminativi

1. Nel settore dei seminativi la trattenuta di cui all'art. 8 del decreto ministeriale 5 agosto 2004 viene utilizzata per erogare un pagamento supplementare ad ettaro agli agricoltori che coltivano frumento duro, frumento tenero, mais oppure attuano tecniche di avvicendamento almeno biennale delle colture.

2. Le condizioni di ammissibilità al pagamento supplementare di cui al precedente comma 1, sono le seguenti:

a) per il grano duro, l'utilizzazione di sementi certificate, esenti da contaminazione da organismi geneticamente modificati, elencate nell'allegato *A* del presente decreto, che presentano un tenore minimo di proteine del 12,5%;

b) per il grano tenero, l'utilizzazione di sementi certificate, esenti da contaminazione da organismi geneticamente modificati;

c) per il mais, l'utilizzazione di sementi certificate, esenti da contaminazione da organismi geneticamente modificati;

d) l'applicazione obbligatoria, attraverso l'utilizzo di sementi certificate, esenti da contaminazione da organismi geneticamente modificati, dell'avvicendamento almeno biennale che includa le colture miglioratrici della fertilità del terreno o le colture da rinnovo di cui all'allegato IX del regolamento (CE) n. 1782/2003.

3. Qualsiasi particella coltivata nel corso del medesimo anno può beneficiare di un solo aiuto supplementare.

4. L'importo massimo del pagamento supplementare è fissato a 180 €/ha.

Art. 2.

Aiuto supplementare nel settore delle carni bovine

1. Nel settore delle carni bovine, la trattenuta di cui all'art. 8 del decreto ministeriale 5 agosto 2004 viene utilizzata per erogare un pagamento supplementare per capo agli allevatori che rispettano le seguenti condizioni di ammissibilità:

a) per le vacche nutrici, così come definite dalla normativa comunitaria, di razze da carne, la loro iscrizione nei libri genealogici o nei registri anagrafici;

b) per le vacche a duplice attitudine, elencate nell'allegato *B* del presente decreto, il rispetto di un carico di bestiame pari o inferiore a 1,4 UBA per ettaro di SAU foraggiera e l'obbligo di pascolo permanente, come definito dall'art. 2, punto 2 del regolamento (CE) n. 796/2004, di almeno il 50% della superficie foraggiera;

c) per le vacche nutrici, così come definite dalla normativa comunitaria, di razze diverse da quelle iscritte nei libri genealogici, di età inferiore ai sette anni e per i bovini detenuti in azienda per almeno sette mesi, di età compresa tra gli otto ed i venti mesi, il rispetto di un carico di bestiame pari o inferiore a 1,4 UBA per ettaro di SAU foraggiera, il possesso di un numero di capi medio in un anno superiore a 5 UBA e l'obbligo

di pascolo permanente, come definito dall'art. 2, punto 2 del regolamento (CE) n. 796/2004, di almeno il 50% della superficie foraggiera;

d) per ciascun capo bovino macellato in età superiore a dodici e inferiore ai ventisei mesi ed etichettato, ai sensi del regolamento (CE) n. 1760/2000, da un'organizzazione autorizzata dal Ministero delle politiche agricole e forestali, la permanenza nell'allevamento per almeno sette mesi prima della macellazione e la indicazione in etichetta della denominazione dell'azienda di allevamento del bovino.

2. Per lo stesso capo di cui al precedente comma 1 è concesso un solo pagamento supplementare per anno.

3. L'importo massimo del pagamento supplementare è fissato a 180 €/capo.

Art. 3.

Aiuto supplementare nel settore delle carni ovine e caprine

1. Nel settore delle carni ovine e caprine, la trattenuta di cui all'art. 8 del decreto ministeriale 5 agosto 2004 viene utilizzata per erogare un pagamento supplementare per capo agli allevatori singoli o associati con più di cinquanta capi che conducono gli animali al pascolo per almeno centoventi giorni.

2. L'importo massimo del pagamento supplementare è fissato a 15 €/capo.

Art. 4.

Attuazione temporale delle misure

Le misure relative ai pagamenti supplementari di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3 sono di attuazione per l'anno 2005.

Art. 5.

Autorità competente al coordinamento dei controlli

Agea, in qualità di autorità competente al coordinamento dei controlli, ai sensi dell'art. 13, comma 4, del decreto legislativo n. 99/2004, con propri provvedimenti determina, sentiti gli organismi pagatori riconosciuti, i criteri di controllo e le modalità operative di attuazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2004

Il Ministro: ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 2004
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 5, foglio n. 9

ALLEGATO *A*

Varietà frumento duro

ADAMELLO
AMILCAR
ANCO MARZIO
APPIO
APPULO
ARCANGELO
ARCOBALENO
ARTIMON
ASDRUBAL
AVISPA
BAIO
BARCAROL
BALIDURO
BOLO
BORELLO
BRADANO
BRINDUR
BRONTE
BURGOS
CANNIZZO
CANYON
CAPPELLI
CASANOVA
CICCIO
CIRILLO
CLAUDIO
COLORADO
COLOSSEO
CONCADORO
CRESO
CRISPIERO
DAUNIA
DERRICK
DUETTO
DUILIO
DUPRI
DURANGO
DURBEL
DYLAN
FABIO
FIORE
FLAMINIO
FLAVIO
FORTORE
GARDENA
GARGANO
GHIBLI
GIANNI
GIEMME
GIOTTO
GIOVE
GRAZIA
GRECALE
ICARO
IONIO
IRIDE
ITALO
KARALIS
KRONOS
LATINO
LESINA
LEVANTE
LIBECCIO
MARCO
MATT
MERIDIANO
MONGIBELLO
NEFER
NEODUR
NERONE
NORBA
NORMANNO
OFANTO
OROBEL
PERSEO
PIETRAFITTA
PLATANI
PLINIO
PORTOBELLO
PORTORICO
PR22D40
PR22D66
PR22D78
PRECO
PROMETEO
PROVENZAL
QUADRATO
RADIOSO
RINGO
RUSTICANO
SAN CARLO
SEMOLON
SIMETO
SOLEX
SORRENTO
SORRISO
SVEVO
TIZIANA
TORREBIANCA
TRESOR
ULISSE
VALBELICE
VALSALSO
VARANO
VENDETTA
VENTO
VERDI
VESUVIO
VETRODUR
VETTORE
VINCI
VIRGILIO
VITRICO
VITROMAX
VITRON

ALLEGATO *B*

Pezzata Rossa oropa
Pezzata Rossa
Valdostana
Grigio Alpina
Bianca Val Padana
Pinzgau
Rendena
Varzese-Ottonese
Agerolese
Siciliana
Calvana
Pontremolese
Pustertaler
Sarda
Sarda modicana
Pisana
Garfagnina
Sarda Bruna
Podolica Pugliese
Ceppi podolici

04A11778

DECRETO 15 novembre 2004.

Conferma dell'incarico al Consorzio vini del Trentino, costituito per la tutela dei vini D.O.C. «Teroldego Rotaliano», «Caldaro o Lago di Caldaro», «Casteller», «Valdadige», «Trentino» e «Trento» e delle I.G.T. «Vallagarina», «Delle Venezie» e «Vigneti delle Dolomiti», in Trento, a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alle citate denominazioni di origine controllata e indicazioni geografiche tipiche, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto 5 giugno 2000 con il quale ai sensi della citata normativa è stato approvato lo statuto del «Consorzio vini del Trentino», costituito per la tutela dei vini D.O.C. «Teroldego Rotaliano», «Caldaro o Lago di Caldaro», «Casteller», «Valdadige», «Trentino» e «Trento» e delle IGT «Vallagarina», «Delle Venezie» e «Vigneti delle Dolomiti», con sede legale in Trento, via del Suffragio, n. 3, e conferito allo stesso Consorzio l'incarico allo svolgimento delle funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alle citate denominazioni di origine controllata e indicazioni geografiche tipiche;

Vista la certificazione di rappresentatività di cui all'art. 3 del decreto n. 256/1997, presentata dal citato consorzio di tutela a titolo di conferma del predetto incarico ministeriale, ai sensi dell'art. 3 del decreto 5 giugno 2000, e considerato che la stessa risulta superiore al limite del 40% tale da poter confermare al consorzio stesso l'incarico di svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alle citate denominazioni di origine controllata e indicazioni geografiche tipiche, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, primo e secondo periodo, della citata legge n. 164/1992;

Considerato che il citato consorzio non ha modificato il proprio statuto approvato con decreto ministeriale 5 giugno 2000 ai sensi dell'art. 2, comma 3 del predetto decreto n. 256/1997;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato per un triennio, a far data dalla pubblicazione del presente decreto, l'incarico, già concesso con decreto ministeriale 5 giugno 2000, al Consorzio vini del Trentino, costituito per la tutela dei vini D.O.C. «Teroldego Rotaliano», «Caldaro o Lago di Caldaro», «Casteller», «Valdadige», «Trentino» e «Trento» e delle I.G.T. «Vallagarina», «Delle Venezie» e «Vigneti delle Dolomiti», con sede legale in Trento, via del Suffragio, n. 3, allo svolgimento delle funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alle citate denominazioni di origine controllata e indicazioni geografiche tipiche, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 2.

1. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio vini del Trentino e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 2004

Il direttore generale: ABATE

04A11492

DECRETO 15 novembre 2004.

Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela della Franciacorta, in Erbusco, a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi della D.O.C.G. «Franciacorta», della D.O.C. «Terre di Franciacorta» e della I.G.T. «Sebino», ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto 5 dicembre 2000 con il quale ai sensi della citata normativa è stato approvato lo statuto del consorzio per la tutela del Franciacorta, con sede in Erbusco (Brescia), via G. Verdi 53, e confermato l'incarico a svolgere nei riguardi della D.O.C.G. «Franciacorta», della D.O.C. «Terre di Franciacorta» e della I.G.T. «Sebino» le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 19 febbraio 1992, n. 164;

Vista la certificazione di rappresentatività di cui all'art. 3 del decreto n. 256/1997, presentata in data 28 aprile 2004 dal citato consorzio di tutela a titolo di conferma del predetto incarico ministeriale, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto 5 dicembre 2000, e considerato che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da poter confermare al consorzio stesso l'incarico a svolgere le funzioni attribuite con il predetto decreto 5 dicembre 2000;

Considerato che il citato consorzio non ha modificato il proprio statuto approvato con il decreto ministeriale 5 dicembre 2000 ai sensi dell'art. 2, comma 3 del predetto decreto n. 2564997;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato per un triennio, a far data dalla pubblicazione del presente decreto, l'incarico; già concesso con decreto ministeriale 5 dicembre 2000, al consorzio, per la tutela del Franciacorta, con sede in Erbusco (Brescia), via G. Verdi 53, a svolgere nei riguardi della D.O.C.G. «Franciacorta», della D.O.C. «Terre di Franciacorta» e della I.G.T. «Sebino» le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Art. 2.

1. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del consorzio per la tutela del Franciacorta e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 2004

Il direttore generale: ABATE

04A11493

DECRETO 18 novembre 2004.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Aceto Balsamico di Modena», per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16 lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento CEE

n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;

Vista la domanda presentata da: Consorzio Produzione Certificata Aceto Balsamico di Modena Soc. Cons. a r.l., con sede in Solara Camporto (Modena), via 1° maggio n. 42 - Consorzio Aceto Balsamico di Modena, con sede in Modena, via Ganaceto n. 134 - Comitato Produttori Indipenedenti Aceto Balsamico di Modena, con sede in Modena, via Cesare Costa n. 19/d, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Aceto Balsamico di Modena», ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n. 2081/92;

Vista la nota protocollo n. 67508 del 16 novembre 2004 con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;

Vista l'istanza con la quale i soggetti richiedenti il riconoscimento della denominazione «Aceto Balsamico di Modena», hanno chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 come integrato all'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 sopra richiamato;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2, del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione «Aceto Balsamico di Modena», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della indicazione geografica protetta;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dai soggetti richiedenti il riconoscimento della denominazione «Aceto Balsamico di Modena», assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione «Aceto Balsamico di Modena», secondo il disciplinare di produzione trasmesso con la citata nota all'organismo comunitario e allegato al presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento CE n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla denominazione «Aceto Balsamico di Modena».

Art. 2.

La denominazione «Aceto Balsamico di Modena» è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso all'organismo comunitario con nota n. 67508 del 16 novembre 2004 e allegato al presente decreto.

Art. 3.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione «Aceto Balsamico di Modena», come denominazione di origine protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 4.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 2004

Il direttore generale: ABATE

ACETO BALSAMICO DI MODENA
INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE

Art. 1.

Denominazione

L'indicazione geografica protetta «Aceto Balsamico di Modena» è riservata al prodotto che risponda alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Zona di produzione

La produzione dell'«Aceto Balsamico di Modena» deve essere effettuata, nel territorio amministrativo delle province di Modena e Reggio Emilia, mediante l'impiego di mosti ottenuti da uve coltivate nella regione Emilia-Romagna.

Art. 3.

Metodo di elaborazione

L'«Aceto Balsamico di Modena» è il prodotto ottenuto, con particolare e tradizionale tecnologia, dai mosti d'uva, eventualmente sottoposti a parziale fermentazione o concentrati anche a fuoco diretto, con l'aggiunta di un'aliquota di aceto vecchio di almeno dieci anni, in modo da conferire al prodotto i caratteri organolettici tipici, e con l'aggiunta di aceto ottenuto per acetificazione di solo vino nella misura di almeno il 10%.

La percentuale di mosto d'uva cotto e/o concentrato non dovrà essere inferiore al 20% della massa da avviare all'elaborazione. La concentrazione è protratta fino a che la massa iniziale di mosto abbia raggiunto una densità non inferiore a 1,240 alla temperatura di 20º C.

Le operazioni di elaborazione e di invecchiamento obbligatorio devono avvenire nei territori corrispondenti alle province di Modena e Reggio Emilia.

Fino ad un massimo del 2% del volume del prodotto finito è consentita l'aggiunta di caramello per la stabilizzazione colorimetrica.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi altra sostanza.

L'elaborazione dell'«Aceto Balsamico di Modena» deve avvenire con il consueto metodo di acetificazione con l'utilizzo di colonie batteriche selezionate, oppure utilizzando il consolidato metodo di acetificazione lenta in superficie o lenta a truciolo, seguita da affinamento. In ogni caso, l'acetificazione e l'affinamento devono effettuarsi in recipienti di legno pregiato, quali ad esempio rovere, castagno, quercia, gelso e ginepro, nell'arco di un periodo minimo di sessanta giorni a partire dalla data in cui è terminato l'assemblaggio delle materie prime da avviare alla elaborazione.

Il prodotto che a giudizio del detentore ha acquisito le caratteristiche minime previste dal presente disciplinare per l'immissione al consumo, è sottoposto ad esame analitico ed organolettico.

Art. 4.

Caratteristiche al consumo

L'«Aceto Balsamico di Modena», all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

limpidezza: limpido e brillante;

colore: bruno intenso;

odore: caratteristico, persistente, intenso e delicato, gradevolmente acetico, con eventuali note legnose;

sapore: agrodolce, equilibrato, gradevole, caratteristico;

densità a 20º C: non inferiore a 1,06 per il prodotto affinato;

titolo alcolometrico effettivo: non superiore a 1,5% in volume;

estratto secco netto minimo: 30 gr per litro;

acidità totale minima: 6 per cento;

anidride solforosa totale: massimo 100 mg/l;

ceneri: minimo 2,5 per mille;

zuccheri riduttori: minimo 110 g/l.

L'accertamento delle caratteristiche analitiche e organolettiche del prodotto è effettuato, su richiesta degli interessati, su tutte le partite prima dell'immissione al consumo.

Art. 5.

Esami analitici, sensoriali ed imbottigliamento

Il superamento dell'esame analitico e sensoriale è condizione vincolante per poter commercializzare il prodotto con la denominazione di cui all'art. 1.

I contenitori, in vetro, in legno, in ceramica, o in terracotta, nei quali l'Aceto Balsamico di Modena è immesso al consumo devono essere delle seguenti capacità: 0,250 l; 0,500 l; 0,750 l; 1 l; 2 l; 3 l; 5 l; ed in bustine mono dose. Non sono ammessi contenitori di altro materiale ad eccezione di quelli indicati nel presente articolo.

Art. 6.

Designazione e presentazione

La designazione in etichetta della denominazione «Aceto Balsamico di Modena» deve essere fatta in caratteri chiari, indelebili e della stessa dimensione e colorimetria e sufficientemente grandi da essere distinti da ogni altra indicazione che compare in etichetta, fatta salva l'indicazione di ragioni sociali e marchi, purché non inducano in inganno il consumatore.

La designazione della denominazione «Aceto Balsamico di Modena» deve essere accompagnata dalla dizione «indicazione geografica protetta» scritta in caratteri chiari e leggibili, per esteso o in forma abbreviata, in lingua italiana e/o nella lingua del Paese di destinazione.

Alla denominazione «Aceto Balsamico di Modena» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella espressamente prevista nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «riserva», «superiore», «classico» e similari.

È tuttavia consentita la dizione «invecchiato» qualora l'invecchiamento si sia prolungato per un periodo non inferiore a 3 anni in botti, barili o altri recipienti in legno.

04A11561

DECRETO 22 novembre 2004.

Conferma dell'incarico al Consorzio tutela vini DOC «Bosco Eliceo», in Ferrara, a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi, connessi alla citata denominazione, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto 29 marzo 2001 con il quale ai sensi della citata normativa è stato approvato lo statuto del Consorzio tutela vini DOC «Bosco Eliceo», con sede in Ferrara, presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, via Borgoleoni n. 11, e conferito allo stesso Consorzio l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla citata denominazione di origine controllata;

Vista la certificazione di rappresentatività di cui all'art. 3 del decreto n. 256/1997, presentata in data 7 giugno 2004 dal citato Consorzio di tutela a titolo di conferma del predetto incarico ministeriale, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto 29 marzo 2001, e considerato che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da poter confermare al Consorzio stesso l'incarico a svolgere le funzioni attribuite con il predetto decreto 29 marzo 2001;

Considerato che il citato Consorzio non ha modificato il proprio statuto approvato con decreto ministeriale 29 marzo 2001, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del predetto decreto n. 256/1997;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato per un triennio, a far data dalla pubblicazione del presente decreto, l'incarico, già concesso con decreto ministeriale 29 marzo 2001, al Consorzio tutela vini DOC «Bosco Eliceo», con sede in Ferrara, presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, via Borgoleoni n. 11, a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla citata denominazione di origine controllata, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 2.

1. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio tutela vini DOC «Bosco Eliceo» e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 2004

Il direttore generale: ABATE

04A11708

DECRETO 22 novembre 2004.

Conferma dell'incarico al Consorzio tutela della DOC dei vini «Collio», in Gorizia, a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi della citata DOC, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto 25 gennaio 2001 con il quale ai sensi della citata normativa è stato approvato lo statuto del Consorzio tutela della DOC dei vini «Collio», con sede in Gorizia, via Rossini n. 8, e confermato l'incarico a svolgere nei riguardi della citata DOC le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Vista la certificazione di rappresentatività di cui all'art. 3 del decreto n. 256/1997, presentata in data 17 settembre 2004 dal citato Consorzio di tutela a titolo di conferma del predetto incarico ministeriale, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto 25 gennaio 2001, e considerato che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da poter confermare al Consorzio stesso l'incarico a svolgere le funzioni attribuite con il predetto decreto 25 gennaio 2001;

Considerato che il citato Consorzio non ha modificato il proprio statuto approvato con il decreto ministeriale 25 gennaio 2001 ai sensi dell'art. 2, comma 3 del predetto decreto n. 256/1997;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato per un triennio, a far data dalla pubblicazione del presente decreto, l'incarico, già concesso con decreto ministeriale 25 gennaio 2001, al Consorzio tutela della DOC dei vini «Collio», con sede in Gorizia, via Rossini n. 8, a svolgere nei riguardi della citata

D.O.C. le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 2.

1. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio tutela della DOC dei vini «Collio» e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 2004

Il direttore generale: ABATE

04A11709

DECRETO 29 novembre 2004.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Pavia.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004,n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici eccezionali;

Visti gli articoli 5, 6, 7, e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplinano gli interventi compensativi dei danni nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della Regione interessata, demandano a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visto l'art. 2, comma 1-*quater* che rinvia all'anno 2005, l'alternativa tra interventi assicurativi e compensativi dei danni, di cui all'art. 5, comma 4 del richiamato decreto legislativo n. 102/2004;

Vista la proposta della Regione Lombardia di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del fondo di solidarietà nazionale;

Grandinate e piogge alluvionali del 20 giugno 2004 nella provincia di Pavia;

Ritenuto di accogliere la proposta formulata dalla Regione Lombardia subordinando l'erogazione degli aiuti alla decisione della Commissione UE sul decreto legislativo n. 102/2004, a conclusione dell'esame tutt'ora in corso e sulle informazioni metereologiche delle avversità che hanno prodotti i danni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni e strutture interaziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

Pavia: grandinate del 20 giugno 2004, provvidenze di cui all'art. 5, comma 2 lettera *a)*, *b)*, nei territori dei Comuni di Rovescala, Santa Maria della Versa, San Damiano al Colle, Bosnasco, Zenevredo, Montù Beccaria, Canneto Pavese, Montecalvo Versiggia, Montescano, Castana, Broni, Cigognola, Pieta dè Giorgi, Lirio, Redavalle, Golferenzo, Mornico Losana, Barbianello; Stradella;

piogge alluvionali del 20 giugno 2004, provvidenze di cui all'art. 5, comma 6, nei territori dei comuni di Rovescala, Santa Maria della Versa, San Damiano al Colle, Zenevredo, Montù Beccaria, Canneto Pavese, Montecalvo Versiggia, Montescano, Castana, Broni, Cigognola, Pietra dè Giorgi, Lirio, Redavalle, Golferenzo, Mornico Losana, Stradella.

L'erogazione degli aiuti a favore degli aventi diritto è subordinata alla decisione della Commissione UE sul decreto legislativo n. 102/2004 notificato ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3 del trattato, e sulle informazioni meteorologiche relative alle avversità avanti elencate, notificate in ottemperanza alla decisione del 16 dicembre 2003, n. C(2003)4328, riguardante analoghe misure di intervento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2004

Il Ministro: ALEMANNO

04A11754

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 22 novembre 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del Pubblico registro automobilistico di Milano.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

Art. 1.

È accertata la chiusura al pubblico degli sportelli del pubblico registro automobilistico sito in Milano, via Durando n. 38, nel giorno 11 novembre 2004, per l'intera giornata lavorativa, a causa di un'assemblea del personale.

Motivazione.

L'Ufficio provinciale ACI di Milano ha comunicato, con nota n. 3573/A del 9 novembre 2004, la chiusura al pubblico degli sportelli il giorno 11 novembre 2004, per l'intera giornata lavorativa, per assemblea del personale.

La Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Milano, con nota del 18 novembre 2004, prot. n. 9121/2004/14/4, ha confermato la citata chiusura al pubblico.

Preso atto di quanto sopra è stato disposto il presente decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Milano, 22 novembre 2004

Il direttore regionale: ORSI

04A11686

PROVVEDIMENTO 24 novembre 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Perugia e dell'Ufficio assistenza bollo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'UMBRIA

Mancato funzionamento

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate;

Dispone:

Art. 1.

È accertato, dalle ore 12 alle 12,30 del 10 novembre 2004, il parziale mancato funzionamento al pubblico dell'Ufficio provinciale del P.R.A. di Perugia e dell'Ufficio assistenza bollo;

Motivazioni.

L'Ufficio sopra individuato non ha operato dalle ore 12 alle 12,30 nella giornata del 10 novembre 2004 per per corso di formazione del personale, come da comunicazioni dell'A.C.I. - Ufficio del P.R.A. di Perugia con nota prot. n. 1890 dell'11 novembre 2004, e della Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Perugia con nota del 12 novembre 2004, prot. n. 4798, che ha attestato l'avvenuta chiusura dell'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Perugia e dell'Ufficio assistenza bollo.

La situazione di cui sopra richiede di essere regolarizzata.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, successivamente modificato con le seguenti norme:

legge 25 ottobre 1985, n. 592; legge 18 febbraio 1999, n. 28; decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Perugia, 24 novembre 2004

Il direttore regionale: TIEZZI

04A11685

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

CIRCOLARE 25 novembre 2004, n. **20040238262.**

Applicazione per l'anno 2005 della legge 1º luglio 1970, n. 518, recante: «Riordinamento delle camere di commercio italiane all'estero» e del decreto 21 luglio 1999, n. 315, recante: «Criteri e modalità per la concessione di contributi finanziari alle camere di commercio italiane all'estero».

Si forniscono qui di seguito le istruzioni per l'applicazione nel 2005 della legge n. 518/1970 e del relativo decreto di attuazione n. 315/1999. In particolare, conformemente all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, vengono illustrate le modalità per la presentazione delle domande di approvazione del programma promozionale 2005 di ciascuna camera e di liquidazione del cofinanziamento relativo all'attività svolta nel 2004. I testi delle due fonti normative sopra citate sono disponibili sul sito del Ministero all'indirizzo: www.mincomes.it, alla voce «Strumenti di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese» e alla voce «Circolari e comunicati».

A) Scopo della concessione dei contributi.

1. Secondo quanto previsto dall'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 (Disposizioni in materia di commercio con l'estero), i contributi concessi dal Ministero sono finalizzati ad incentivare lo svolgimento di specifiche attività promozionali di rilievo nazionale e la realizzazione di progetti volti a favorire, in particolare, l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese.

2. In applicazione della disciplina comunitaria che, per evitare distorsioni della libera concorrenza, vieta gli aiuti diretti alle singole imprese, il cofinanziamento è destinato unicamente agli enti associativi per favorire il processo di internazionalizzazione della generalità delle associate.

3. Il programma deve prevedere azioni aventi contenuto strettamente promozionale, in quanto non possono essere accolti progetti di natura commerciale.

B) Presentazione della domanda di approvazione del programma promozionale.

4. Le camere di commercio inviano la domanda di approvazione del programma promozionale per l'anno 2005 al Ministero - Direzione generale per la promozione degli scambi - Div. III - Viale Boston 25 - 00144 Roma, tramite l'Assocamerestero, via G.B. Morgagni, 30/h - 00161 Roma.

5. L'invio della domanda deve avvenire entro e non oltre il 31 gennaio 2005. Per l'inoltro via posta fa fede la data del timbro postale, mentre per l'inoltro via corriere fa fede la data di consegna allo stesso.

6. Assocamerestero cura anche per il 2005 — come comunicato con la circolare n. 100632 del 19 gennaio 2001 — la pre-istruttoria tecnica dei programmi di attività e li trasmette al Ministero per la valutazione di merito.

7. Ciascuna camera invia contemporaneamente copia della domanda alla rappresentanza diplomatica territorialmente competente, per darne opportuna conoscenza.

Redazione del programma promozionale.

8. Per facilitare la redazione del programma di attività relativa all'anno 2005, si allegano alla presente uno schema riassuntivo con l'elenco dei costi preventivati e dei ricavi attesi sui singoli progetti (All. 1) ed una scheda descrittiva di ogni singolo progetto (All. 2). Le singole schede progetto dovranno illustrare in modo chiaro e sintetico le azioni promozionali programmate, i costi ed i ricavi previsti, nonché i risultati attesi.

9. Le schede devono essere accompagnate da una relazione di sintesi, che illustra gli obiettivi generali dell'azione camerale, informa sulla eventuale decisione di aprire delegazioni nel Paese, descrive i vari progetti e fornisce un elenco delle azioni camerali per settore merceologico di attività. Le camere sono tenute ad inserire le informazioni relative alle singole azioni promozionali progettate nell'apposita banca dati Pla.Net, sviluppata congiuntamente dal Ministero e da Assocamerestero, nella specifica sezione denominata «Attività». La banca dati Pla.Net metterà a disposizione del Ministero il previsto allegato 3 che, quindi, non dovrà più essere inviato dalla camera. Assocamerestero cura il raccordo operativo con la rete camerale, fornisce la necessaria assistenza tecnica per l'accesso alla banca dati e conferma al Ministero il corretto inserimento da parte delle camere di commercio delle informazioni riferite alle azioni progettuali per settore merceologico di attività. Le informazioni conferite dalle camere di commercio sono acquisite in forma automatica dalla banca dati della Promotion pubblica, i cui soggetti promotori sono il Ministero delle attività produttive, l'Unioncamere, l'Ice e l'Assocamerestero.

10. Le camere che prevedono per il 2005 un bilancio preventivo inferiore alla somma di € 260.000, possono, in alternativa alla redazione delle schede di cui all'allegato 2, presentare una relazione illustrativa di sintesi integrata con i seguenti elementi: costo ipotizzato per ogni linea di attività e corrispondenti ricavi attesi; indicatori di successo e relativi standard da applicare consuntivamente per misurare il successo delle azioni programmate.

11. Per una illustrazione chiara e completa del programma promozionale, si suggerisce di presentare quest'ultimo riunendo in un unico progetto le azioni da svolgere in aree omogenee. A tal fine si considerino le seguenti possibili linee di attività:

a) area informativa (ad esempio: riviste, bollettini, newsletter, cataloghi, repertori, pubblicità sui media, seminari, sportelli informativi e siti web in Internet);

b) area formativa e dell'addestramento professionale (ad esempio: corsi diretti alle imprese o alle risorse interne della camera; workshop e seminari; stage di studenti italiani e neo-laureati presso imprese all'estero; organizzazione di contatti operativi tra strutture universitarie e di ricerca italiane e locali, finalizzate a favorire la diffusione dell'innovazione tecnologica);

c) contatti per la conclusione di affari (ad esempio: partecipazione diretta a eventi fieristici; assistenza e accompagnamento di delegazioni di operatori);

d) area di assistenza e consulenza alle imprese (ad esempio: recupero crediti, ricerca di partners);

e) area relativa alle attività di rete camerale (ad esempio: partecipazione alla redazione del Business Atlas; conferimento delle informazioni per l'osservatorio sul sistema camerale italiano nel Mondo; alimentazione della banca dati Pla.Net sui contatti e sulle locali opportunità di business; partecipazione all'annuale convention mondiale delle camere, ai meeting dedicati ai segretari generali, nonché ai seminari formativi e alle riunioni d'area). Per l'ammissibilità dei costi sostenuti per l'organizzazione e la partecipazione alle riunioni di area, il rappresentante dell'area deve richiedere, almeno trenta giorni prima della data programmata per la riunione, l'approvazione ministeriale sull'iniziativa, inviando il programma dettagliato dei lavori;

f) altre iniziative promozionali definite da ciascuna camera.

12. Al fine di assicurare una adeguata proiezione della camera verso le istituzioni e gli operatori potenzialmente interessati alle attività camerali, le camere sono tenute a valorizzare la conoscenza del programma di attività prevedendo un'azione di presentazione pubblica delle azioni promozionali programmate, in occasione di speciali eventi che abbiano realizzazione nel primo trimestre dell'anno 2005.

13. Al fine di illustrare in modo chiaro e sintetico i risultati attesi, è importante che nella definizione degli indicatori di successo e dei relativi standard si faccia ricorso, ove possibile, a indicatori di tipo valutativo (come ad esempio il «giudizio» degli operatori o dei visitatori durante una manifestazione fieristica), che si abbia cura di precisare l'obiettività dei metodi di rilevazione che saranno seguiti (ampiezza del campione di intervistati, obiettività nella selezione degli intervistati, questionario di richiesta delle valutazioni) e che si indichi il modo di eseguire verifiche effettive. In alternativa, la valutazione dei risultati attesi da ogni singolo progetto potrà anche essere affidata a idonee società specializzate. Le camere già certificate ai sensi delle normative ISO 9001/9002 potranno far coincidere gli indicatori da esse previsti ai fini del periodico riesame della certificazione con quelli richiesti dall'amministrazione per la misurazione dei risultati attesi. Le camere che hanno ricevuto «l'Attestato di conformità al percorso per l'Upgrading dei servizi» rilasciato da Assocamerestero sulla base di parametri definiti annualmente potranno parimenti indicare gli stessi per la misurazione dei risultati.

Documentazione.

14. Unito al programma di attività, la camera presenta, sempre alla scadenza del 31 di gennaio, anche il bilancio preventivo per l'anno 2005. Per semplificare il lavoro di redazione di tale documento si allega alla presente un modello standard (All. 4).

15. Il programma di attività e il bilancio preventivo sono valutabili dal Ministero solo se approvati dagli organi statutariamente competenti della camera. A tal fine, ove l'organo competente sia l'assemblea e tale organo non si sia ancora riunito al momento della presentazione della domanda, è necessario trasmettere la delibera o il verbale di riunione del consiglio direttivo o di altro analogo organo, in attesa di acquisire la deliberazione dell'assemblea.

16. La documentazione dovrà essere trasmessa anche su supporto informatico.

17. Il programma dell'attività può essere aggiornato o integrato con nuove iniziative, solo se sussistano obiettive motivazioni. Le modifiche devono essere presentate almeno trenta giorni prima della loro esecuzione, e comunque non oltre il 30 ottobre 2005, aggiornando il database «Attività» del sistema informativo Pla.Net. Assocamerestero-Map per consentire a quest'amministrazione di approvare i progetti successivamente inseriti nei tempi previsti dal regolamento. Per ottenere l'approvazione, la camera utilizza il campo informativo «Comunicazioni al MAP» per fornire i dati di dettaglio sui previsti indicatori utili a misurare il successo dell'azione promozionale e per fornire ogni utile informazione sull'atteso bacino dei beneficiari attesi con la sua esecuzione. Le iniziative promozionali che non siano state preventivamente approvate dal Ministero, non potranno in alcun caso essere ammesse a godere dei benefici del cofinanziamento.

18. Ogni modifica al programma di attività inviata a questo Ministero deve essere parimenti notificata alla rappresentanza diplomatica territorialmente competente.

C) Progetti approvati in forma prioritaria.

19. Ai sensi dell'art. 9 della legge n. 518/1970, che impone al Ministero di valutare l'interesse che presenta il mercato locale riguardo allo sviluppo delle relazioni commerciali con l'Italia, l'amministrazione individua nella programmazione delle camere le azioni conformi alle linee di indirizzo per l'attività promozionale 2005 emanate da questo Ministero con provvedimento del 4 agosto 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 14 ottobre 2004.

20. Le linee di indirizzo definiscono le strategie per la promotion pubblica per l'anno 2005 e individuano priorità geografiche e settori di intervento preferenziali. Alle azioni promozionali proposte dalle camere operanti nelle aree o sui settori indicati dalle linee di indirizzo, compatibilmente con le risorse assegnate, assicurato il cofinanziamento del 50% sulle spese effettivamente sostenute. Il Ministero comunica alla camera proponente quali delle iniziative da esse presentate all'approvazione risulti meritevole di tale priorità.

21. Si sottolinea l'opportunità di una crescente collaborazione delle camere con tutte le strutture attive in

Italia nel campo della promozione, evidenziando la possibilità di un'utile sinergia tra programmi realizzati in Italia e all'estero. Al fine di favorire la collaborazione sinergica tra i diversi organismi, la priorità è accordata a quei progetti che prevedano la realizzazione di azioni — non già sperimentate in precedenza — in sinergia con gli enti territoriali (le regioni, le province, i comuni), l'Istituto nazionale per il commercio estero, l'Enit, le associazioni di categoria e i consorzi. I progetti preferenziali dovranno essere corredati da una dichiarazione di conferma della collaborazione rilasciata dall'organismo partner, nella quale si esplicita anche il ruolo da questi coperto nell'esecuzione dell'azione promozionale. Nel caso in cui il progetto in parola sia stato già ammesso a godere dei benefici delle leggi n. 1083/1954 e n. 83/1989, o di altri interventi del Ministero — Area internazionalizzazione, la camera non deve includere nella sua proposta di attività nessuna delle voci di costi già finanziate. Può, invece, includere le tipologie di costo che rimangono a suo totale carico.

D) Progetti d'area.

22. Al fine di sviluppare la collaborazione all'interno delle aree geoeconomiche, possono essere presentate al Ministero proposte di progetti che prevedano l'attivazione di più camere. Ai progetti approvati è assicurato il cofinanziamento nella percentuale del 50%.

23. Le camere interessate all'impostazione del progetto d'area individuano un soggetto capofila e dichiarano ad esso, con lettera d'impegno, il loro interesse alla partecipazione operativa alle azioni programmate. La camera capofila descrive la proposta progettuale, servendosi dell'allegato 2 al presente comunicato, e la invia, corredata da specifica domanda firmata dal legale rappresentante, entro il 21 gennaio 2005 al Ministero, sempre tramite l'Assocamerestero. Ciascuna camera proponente invia copia della domanda alla rappresentanza diplomatica territorialmente competente, per darne opportuna conoscenza.

24. Le proposte pervenute sono valutate dall'Amministrazione, che approva in forma preferenziale i progetti che presentino maggiori caratteri innovativi, che propongano sinergie non prima sperimentate con altri soggetti attivi della promotion italiana e che, infine, prefigurino collaborazioni tra camere di diverso grado di sviluppo tali da potere intravedere vantaggi per le camere di minore dimensione o struttura. L'Amministrazione può, di sua autonoma iniziativa, attribuire specifici compiti alle camere interessate alla partecipazione a progetti d'area, definendo gli standard di successo delle azioni.

25. Le camere capofila responsabili dei progetti d'area approvati possono richiedere al Ministero un'anticipazione pari alla metà del cofinanziamento atteso (ossia il 25% del costo totale del progetto). Per ottenere la corresponsione di tale anticipazione, le camere capofila devono indirizzare al Ministero apposita domanda entro il 31 luglio 2005, indicando lo stato di avanzamento del progetto e le coordinate bancarie per operare l'accredito. Ad accredito ricevuto, la camera capofila distribuisce l'ammontare ricevuto a titolo di anticipazione alle camere di commercio partecipanti in modo proporzionale all'impegno economico di queste ultime al progetto in corso di esecuzione.

26. Le camere capofila alle quali sia stato approvato nell'anno 2004 un progetto di area devono rendicontarne gli esiti entro il 21 marzo 2005, tramite l'Assocamerestero, che svolgerà le funzioni di pre-istruzione tecnica dei rendiconti ricevuti, inviando specifica domanda dichiarando:

le azioni realizzate, i risultati conseguiti, i costi sostenuti ed i ricavi accertati utilizzando il modulo Allegato 6 alla presente circolare;

che i costi afferenti al progetto di area non sono stati inseriti nella rendicontazione ordinaria delle attività promozionali eseguite per il 2004 (tale dichiarazione dovrà essere resa, oltre che dalla camera capofila, anche dalle altre camere partecipanti al progetto);

che i competenti organi deliberativi della camera sono stati informati degli esiti del progetto e hanno approvato il rendiconto di attività e di spesa connesso.

Ciascuna camera, inoltre, invia copia della domanda e dei suoi allegati alla rappresentanza diplomatica territorialmente competente.

27. A ricezione del saldo, la camera capofila del progetto provvede alla distribuzione della somma ricevuta alle camere di commercio partecipanti in modo proporzionale all'impegno economico di queste ultime al progetto eseguito, in forma tale che ognuna riceva, cumulando i pagamenti dell'anticipo e del saldo, il 50% di quanto da essa effettivamente speso. La camera capofila invia una relazione al Ministero sui pagamenti eseguiti alle camere partecipanti, dichiarando l'ammontare liquidato con l'anticipo e con il saldo.

E) Presentazione della domanda di liquidazione del cofinanziamento sull'attività svolta nell'anno 2004.

28. Entro il 31 marzo 2005, le camere inviano al Ministero, sempre tramite Assocamerestero, la rendicontazione dell'attività svolta nel corso dell'anno 2004 relativa ai soli progetti approvati. L'invio tramite Assocamerestero consentirà a quest'ultima di operare la pre-istruzione tecnica dei rendiconti e di trasmetterli al Ministero per la valutazione di merito.

29. Le domande inviate successivamente alla data del 31 marzo 2005 non sono ammesse a godere del cofinanziamento. Per l'inoltro via posta fa fede la data del timbro postale, mentre per l'inoltro via corriere fa fede la data di consegna allo stesso.

30. Sempre entro il 31 marzo 2005, ciascuna camera invia copia della domanda di liquidazione al Ministero anche tramite la rappresentanza diplomatica territorialmente competente. Questo secondo invio, richiesto dalla legge n. 518/1970, consente all'ambasciata di esprimere il suo motivato parere sull'opportunità di concedere un cofinanziamento sulle azioni rendicontate. Tale parere, unito al dossier trasmesso dalla camera, è inviato dall'Ambasciata d'Italia *in loco* al Ministero successivamente alla data del 31 marzo 2005 entro non oltre il 30 giugno 2005.

Redazione del rendiconto.

31. Al fine di semplificare la redazione del rendiconto di attività, si allega un modello per il riepilogo dei costi sostenuti e dei ricavi accertati per tutti i progetti (Allegato 5) e un modello per la redazione del rendiconto per ogni singolo progetto approvato per il 2004 (Allegato 6).

32. Per dare una base certa alle operazioni di conversione in Euro delle spese sostenute, è data facoltà alle camere che operano in Paesi che hanno conosciuto, nel corso dell'anno 2004, un processo inflattivo e/o una forte svalutazione della moneta nazionale verso l'Euro maggiore del 20% di richiedere, in alternativa, all'amministrazione:

di utilizzare il cambio medio dell'anno 2004, in luogo del cambio rilevato dall'UIC al 31 dicembre 2004;

di accettare la documentazione contabile della camera espressa in Euro (bilancio consuntivo 2004 e i rendiconti ad esso connessi, ossia gli Allegati 5 e 6 alla presente circolare). In questo secondo caso, la camera dichiarerà la metodologia da essa seguita per convertire in Euro le somme spese nei vari mesi del 2004, e indicherà la fonte ufficiale del Paese dalla quale si sono ricavati i dati per la conversione stessa.

33. L'illustrazione delle attività promozionali realizzate è completata da una relazione di sintesi e da un elenco delle attività camerali realizzate per settore merceologico di attività (allegato 7). Questo elenco è prodotto attraverso l'aggiornamento dei dati già inseriti, nel corso dell'anno 2004, nel database «Attività» del sistema informativo Pla.Net Assocamerestero-Map. Il sistema informativo, una volta aggiornato, mette a disposizione del Ministero l'elenco delle attività camerali realizzate per settore merceologico di attività, che, quindi, non deve più essere inviato in forma cartacea. Assocamerestero cura l'assistenza alla rete camerale e conferma al Ministero il corretto inserimento dei dati riferiti alle attività camerali realizzate per settore merceologico di attività.

34. La rendicontazione deve essere redatta seguendo l'ordine già impostato in sede di presentazione a preventivo del programma, seguendo quindi, in primo luogo, la stessa numerazione dei progetti. Eventuali scostamenti tra gli importi dei preventivi e quelli dei consuntivi maggiori del 10% devono essere giustificati. Inoltre, per testimoniare i risultati conseguiti, si devono utilizzare gli indicatori e gli standard di risultato definiti a preventivo, sottolineando quali dei benefici attesi a preventivo siano stati effettivamente conseguiti dalle azioni progettuali.

35. Per esigenze di omogeneità, le camere che nell'anno 2004 abbiano optato per la presentazione del programma di attività in forma semplificata (di cui si è detto al punto 10 della presente circolare), possono utilizzare anche nella presentazione del rendiconto lo stesso schema espositivo semplificato integrando la riferiti al costo sostenuto per ogni linea di attività, ai corrispondenti ricavi accertati, nonché alla misurazione degli indicatori di successo — e relativi standard — applicati nella misurazione del successo delle azioni realizzate.

36. Le camere certificate alla data del 31 gennaio 2004 ai sensi delle norme internazionali ISO 9001/9002, che abbiano utilizzato in fase preventiva gli indicatori da esse già previsti ai fini del periodico riesame della certificazione, potranno dichiarare il raggiungimento dei risultati attesi comprovando la validità per l'anno 2004 della certificazione ISO 9001/9002. Le camere che abbiano ricevuto nel 2003 il certificato «Upgrade network» da Assocamerestero, ove abbiano richiamato nel documento di programmazione 2004 tale loro condizione, possono attestare la qualità dei risultati conseguiti con le azioni promozionali esibendo la convalida di tale certificato anche per l'anno 2004.

Documentazione di corredo.

37. La rendicontazione dell'attività svolta deve essere corredata dalla copia del bilancio consuntivo chiuso al 31 dicembre 2004, debitamente certificato dagli organi competenti o da società di revisione contabile. Al fine di facilitare la redazione di tale documento, si allega un modello standard di bilancio (Allegato 8).

38. La rendicontazione dell'attività svolta ed il bilancio consuntivo 2004 non sono valutabili dal Ministero se non approvati dai competenti organi della camera, ai sensi del suo vigente statuto. A tal fine, ove l'organo competente sia l'assemblea, e ove tale organo non si riunisca prima del 31 marzo, è necessario trasmettere la delibera o il verbale di riunione del consiglio direttivo o di altro analogo organo, in attesa di acquisire la deliberazione dell'assemblea. In ogni caso la camera trasmette copia della composizione degli organi sociali, con evidenza delle cariche che ogni consigliere ricopre in seno all'organo citato.

39. A completamento della documentazione le camere procedono all'aggiornamento della banca dati Pla.Net contenente, tra le altre informazioni, anche quelle relative agli associati del network camerale, inviando anche la variazione statistica degli stessi rispetto all'anno precedente. Per semplificare tale adempimento, le camere aggiornano i dati già inseriti all'interno della rubrica «Contatti» del sistema informativo Pla.Net, senza inviare alcun allegato cartaceo. La banca dati dei «Contatti» permette al Ministero di accedere direttamente alle liste dei soci (Allegato 9) di ogni camera di commercio. In fase di pre-istruttoria tecnica delle domande Assocamerestero certifica all'amministrazione l'effettivo aggiornamento della banca dati Pla.Net da parte di ogni singola camera. Per il calcolo della variazione statistica degli associati tra gli anni 2003 e 2004, la camera utilizza il modello Allegato 10, che invia al Ministero sempre alla scadenza del 31 marzo 2005.

40. Per facilitare l'erogazione del cofinanziamento, la camera comunica al Ministero gli estremi bancari ove fare l'accreditamento mediante il modello di comunicazione (Allegato 11).

41. La documentazione dovrà essere trasmessa anche su floppy disk.

Redazione della documentazione in lingua italiana.

42. Tutta la documentazione inviata dovrà essere redatta in lingua italiana ovvero tradotta in lingua italiana. La traduzione deve essere certificata dal presidente camerale nella sua qualità di rappresentante legale del sodalizio.

Determinazione dell'importo dei contributi.

43. Nel determinare l'ammontare del cofinanziamento, il Ministero tiene conto delle risorse disponibili e segue le indicazioni stabilite dal regolamento n. 315/99 e dalle generali disposizioni applicabili in materia.

44. Il Ministero, compatibilmente con le risorse finanziarie, concede un cofinanziamento fino ad un massimo del 50% dei costi effettivamente sostenuti nella realizzazione del programma promozionale 2004. Le camere comunicano al Ministero gli eventuali apporti finanziari di enti pubblici e sponsor privati.

F) Presentazione di elementi di integrazione delle domande.

45. Il Ministero ha facoltà di chiedere ulteriori documenti, informazioni o attestazioni alle camere in relazione alle esigenze istruttorie delle domande di approvazione del programma promozionale e di liquidazione del cofinanziamento. Le camere sono tenute a rispondere con la massima tempestività e completezza alle richieste formulate dal Ministero.

G) Ispezioni e verifiche.

46. Ai sensi del decreto legislativo n. 445/2000 e nei limiti previsti dallo stesso, le domande possono essere corredate da autocertificazioni. Il Ministero si riserva di disporre in qualsiasi momento controlli e verifiche sulla esecuzione del programma promozionale, sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate, sulla conformità agli originali delle copie e delle traduzioni e sulla esistenza dei requisiti di idoneità a ricevere il cofinanziamento.

47. Al fine di semplificare il riscontro durante le visite ispettive del valore delle spese rendicontate e dei ricavi accertati, le camere sono tenute a mantenere separatamente dal loro archivio contabile, una raccolta delle fotocopie delle fatture attive e passive e degli altri giustificativi di spesa suddivisa per i progetti approvati.

48. In caso di dichiarazione mendace il soggetto va incontro alle sanzioni penali previste, così come richiamato dall'art. 76 del decreto legislativo n. 445/2000; inoltre questa amministrazione si riserva la facoltà di revocare il cofinanziamento concesso e di non accogliere successive domande.

H) Procedura da seguire in caso di incarico a nuovi segretari generali.

49. Si rammenta che in caso di nuovo incarico nel ruolo di segretario generale, l'art. 5 della legge n. 518/1970 stabilisce la necessità. che la camera richieda, nel più breve tempo possibile, il gradimento ministeriale. La procedura da seguire per la richiesta del gradimento prevede l'invio al Ministero, sempre per il tramite dell'Assocamerestero, della seguente documentazione:

domanda firmata dal presidente camerale redatta secondo l'Allegato 12;

curriculum vitae del neo-incaricato;

verbale o delibera dell'organo statutariamente competente per l'assegnazione dell'incarico di segretario generale.

50. Parallelamente all'invio della documentazione al Ministero, la camera provvederà ad inviarne copia della stessa alla rappresentanza diplomatica competente territorialmente, in quanto l'art. 5 della legge n. 518/1970 prevede il concorso del Ministero degli affari esteri nell'espressione del gradimento.

51. Il Ministero esprime il gradimento sulla base degli elementi di valutazione indicati nell'Allegato 13, stabiliti congiuntamente con il Ministero degli affari esteri, Assocamerestero e ICE, nonché sulla base della partecipazione, da parte del nuovo incaricato, allo specifico corso di formazione organizzato da Assocamerestero. Tale partecipazione viene auspicata entro sei mesi dall'entrata in servizio di ogni nuovo incaricato della segretaria generale.

52. Si rammenta che il gradimento sul segretario generale è lo strumento con il quale la legge impegna il Ministero a individuare, all'interno della camera, il suo interlocutore fiduciario. Il Ministero valuterà, quindi, con particolare attenzione le situazioni camerali in cui il turn over del segretario generale risulti particolarmente elevato.

I) Procedura da seguire in caso di modifiche allo statuto camerale.

53. Le camere che nel corso dell'anno apportino variazioni allo statuto camerale dovranno inviarne copia in lingua italiana al Ministero, sempre tramite l'Assocamerestero, per ottenerne l'approvazione.

54. Nell'inoltrare la formale richiesta al Ministero, la camera dovrà informare parallelamente anche la locale rappresentanza diplomatica italiana competente

55. Il permanere delle condizioni previste dalla legge n. 518/1970 è infatti condizione necessaria per il mantenimento del riconoscimento governativo ed è dunque indispensabile che il nuovo testo statutario venga esaminato collegialmente per verificare la sua compatibilità con quanto richiesto dal dettato legislativo.

L) Come contattare il Ministero.

56. L'ufficio incaricato dell'erogazione dei cofinanziamenti si rende disponibile per gli eventuali ulteriori chiarimenti. Gli operatori camerali possono ottenere supporto tramite corrispondenza, contatti telefonici e, previo appuntamento, mediante colloqui diretti.

Indirizzo: Ministero delle attività produttive - Direzione generale per la promozione degli scambi - Div. III - Viale Boston, 25 - 00144 Roma.

Dirigente: dott. Claudio Borghese - Tel. 06-59647548 06-59932460 - Fax: 06-59932454 - E-mail: promo3@mincomes.it

Incaricata dell'istruttoria: dott.ssa Brunella Bellezza - Tel. 06-59932612 E-mail: bellezza@mincomes.it

Sito web: http://www.mincomes.it

Roma, 25 novembre 2004

Il direttore generale per la promozione degli scambi
CAPRIOLI

ALLEGATO 1

Programma promozionale per il **2005**
Riepilogo dei costi e dei ricavi progettuali

Camera di Commercio Italiana all'Estero di [ ]

Il presente programma è composto di n. [ ] progetti

Num. Prog.	Denominazione	Spese preventivate in valuta locale				Ricavi preventivati in valuta locale
		Personale	Beni	Servizi	Totale	
	Totale generale	0	0	0	0	0

Il Presidente camerale

……………………………………

ALLEGATO 2

Modello per la redazione dei progetti programmati per il 2005

1. *Progetto n.*

2. *Denominazione del progetto*:

3. *Obiettivo del progetto*:

4. *Descrizione delle azioni (per ciascuna indicare fasi, tempi e luoghi)*:

5. *Eventuali partners nella realizzazione del progetto e rispettivi ruoli*:

6. *Indicatori e standard da applicare consuntivamente per misurare i risultati del progetto*:

7. *Costi previsti per la realizzazione dell'attività*:

7.1 Costi di personale (specificati secondo la tabella seguente):

Nome e cognome oppure funzione camerale	costo del giorno/uomo	nn. giorni/uomo	costo previsto (valuta locale)
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Totale del costo del personale			0,00

Nota: Nel calcolo del costo del giorno/uomo si proceda nel suddividere per 220 giorni lavorativi standard il costo complessivo del singolo dipendente (costo lordo del dipendente comprensivo di oneri previdenziali, assistenziali, accantonamento al Fondo di fine rapporto e ogni altro onere diretto che costituisca retribuzione di fatto).

7.2 Costi per l'acquisto di beni d'investimento

Tipologia di acquisto	Scopo dell'acquisto	costo previsto (valuta locale)
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
Totale del costo previsto per beni d'investimento		0,00

7.3 Costi per l'acquisto di servizi:

Tipologia di acquisto	Scopo dell'acquisto	Costo previsto (valuta locale)
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
Totale del costo previsto per acquisto di servizi		0,00

7.4 Tabella di riepilogo dei costi previsti

Tipo di Costo	costo previsto (valuta locale)
Costi di personale	0,00
Costi per l'acquisto di beni	0,00
Costi per l'acquisto di servizi	0,00
Totale generale dei costi previsti	0,00

8. *Ricavi previsti per la realizzazione dell'attività:*

Tipo di Ricavo	ricavo previsto (valuta locale)
Da finanziamenti pubblici diversi dal co-finanziamento Ministeriale	0,00
Da sponsorizzazioni di eventi e prodotti della Camera	0,00
Per l'erogazione di servizi	0,00
Totale generale dei ricavi previsti	0,00

9. *Analisi dei benefici attesi:*

Il Presidente

....

ALLEGATO 4

Bilancio Preventivo standard per le CCIE

BILANCIO PREVENTIVO PER L'ANNO 2005

CAMERA DI:

Valuta del Paese:

RICAVI PREVISTI IN VALUTA LOCALE	**2005**
A) QUOTE ASSOCIATIVE 1 - Importo quote riscosse soci residenti nel Paese 2 - Importo quote riscosse soci residenti in Italia 3 - Importo quote riscosse soci residenti in Paesi terzi	
TOTALE A)	0
B) PROVENTI FINANZIARI 1 - Interessi bancari 2 - Interessi su titoli 3 - Altri proventi finanziari	
TOTALE B)	0
C) RICAVI STRAORDINARI 1 - Introiti da alienazioni patrimoniali 2 - Sopravvenienze attive 3 - Differenze attive di cambio 4 - Altri proventi straordinari	
TOTALE C)	0
D) RICAVI CONTRIBUTIVI 1 - Cofinanziamento del Ministero Attività Produttive 2 - Cofinanziamento Fondo Intercamerale 3 - Contributi da altri Enti	
TOTALE D)	0
TOTALE A) + B) + C) + D)	0

Bilancio Preventivo standard per le CCIE

RICAVI PREVISTI IN VALUTA LOCALE	**2005**
E) INTROITI PER ATTIVITA'	
Introiti dell'Area Informativa	
1 - Editoria e documentazione	
2 - Introiti pubblicitari	
3 - Altri introiti	
Introiti dell'Area Formativa	
4 - Introiti per corsi di formazione, seminari, convegni e meetings	
5 - Altri introiti	
Introiti dell'Area Conclusione d'Affari	
6 - Introiti per workshoop, convegni e meetings	
7 - Introiti per servizi resi a Enti Fieristici	
8 - Introiti per servizi resi a CCIAA, Centri Estero e Aziende speciali camerali	
9 - Introiti per servizi resi a Regioni, Comuni e altri Enti locali	
10 - Introiti per partecipazioni fieristiche e vendita spazio espositivo	
11 - Altri introiti	
Introiti dell'Area Assistenza e Consulenza alle imprese	
12 - Servizi di Segreteria	
13 - Servizi di Traduzioni e Interpretariato	
14 - Servizi di Informatica	
15 - Introiti per collegamenti banche dati camerali	
16 - Servizi informativi/consulenza (legale, fiscale, commerciale, ecc.)	
17 - Servizi di mailing per conto terzi	
18 - Servizi di intermediazione/brokeraggio *(partnership, ricerche mercato, perizie, arbitrati, ecc.)*	
19 - Altri servizi di marketing	
20 - Affitto spazio ufficio ad operatori	
21 - Introiti per recupero IVA	
22 - Altri introiti	
TOTALE E)	0
TOTALE A) + B) + C) + D)	0
TOTALE GENERALE DEI RICAVI PREVISTI	0

Il Presidente camerale

Bilancio Preventivo standard per le CCIE

BILANCIO PREVENTIVO PER L'ANNO 2005

COSTI PREVISTI IN VALUTA LOCALE	2005
A) COSTI DEL PERSONALE	
1 - Personale "full-time"	
2 - Personale "part-time"	
3- Borsisti e stagiaires	
4 - Contributi previdenziali e assicurativi	
5 - Assicurazioni per dipendenti e personale temporaneo	
6 - Accantonamento dell'anno sul fondo di liquidazione	
TOTALE CATEGORIA A	0
B) ACQUISTI DI BENI D'INVESTIMENTO	
1 - Acquisto attrezzature d'ufficio	
2 - Acquisto software per computer	
3 - Formazione del personale d'ufficio	
4 - Ristrutturazione uffici	
5 - Acquisto mobili per ufficio	
TOTALE CATEGORIA B	0
C) ACQUISTI DI SERVIZI GENERALI DI FUNZIONAMENTO	
Consulenze professionali	
1 - Consulenze legali	
2 - Consulenze amministrative	
3 - Compenso agli auditors o ai revisori conti	
Costi generali	
4 - Posta, telex e telefonia	
5 - Acqua e elettricità	
6 - Pulizia locali e manutenzione	
7 - Affitti (leasing) di beni	
8 - Manutenzione macchine d'ufficio	
9 - Assicurazioni su beni	
10 - Cancelleria, stampati e valori bollati	
11 - Acquisti libri e abbonamenti a riviste e periodici	
12 - Spese di trasporto - corriere	
13 - Affitto dell'ufficio	
14 - Condominio e vigilanza	
TOTALE CATEGORIA C	0

Bilancio Preventivo standard per le CCIE

COSTI PREVISTI IN VALUTA LOCALE	2005
D) ACQUISTI DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA	
Costi dell'attività informativa	
1 - Spese editoriali per la produzione e distribuzione di pubblicazioni camerali	
2 - Costo di gestione del web camerale	
3 - Costo di collegamento a Internet e ad altre banche dati	
4 - Costo di realizzazione di seminari informativi	
5 - Campagne pubblicitarie sui media	
Costi dell'attività formativa	
6 - Impostazione di programmi (incluse le consulenze)	
7 - Costo dei corsi di formazione somministrati	
8 - Costo per l'organizzazione di stage formativi	
Costi dell'attività di creazione di contatti d'affari	
9 - Incontri con operatori	
10 - Organizzazione di convegni, tavole rotonde, seminari	
11 - Partecipazione a convegni, tavole rotonde, seminari	
12 - Organizzazione esposizioni, fiere	
13 - Partecipazione a esposizioni, fiere	
14 - Organizzazione missioni economiche	
15 - Partecipazione a missioni economiche	
Costi per l'attività di assistenza e consulenza alle aziende	
16 - Spese per raccolta di informazioni commerciali, legali, fiscali e doganali	
17 - Spese per onorari professionali e consulenze	
18 - Spese per ricerche di mercato o di ricerca partners	
19 - Spese per interpreti e traduzioni	
Costi per la partecipazione ad iniziative di rete	
20 - Organizzazione e partecipazione a occasioni formative, alla Convention, a riun. Intercamerali o a convegni di Area	
21 - Redazione Business Atlas	
22 - Redazione reporting sulle opportunità d'affari	
TOTALE CATEGORIA D	0

Bilancio Preventivo standard per le CCIE

COSTI PREVISTI IN VALUTA LOCALE	2005
E) ALTRI COSTI	
Oneri finanziari	
1 - Interessi bancari	
2 - Commissioni bancarie	
Oneri tributari	
1 - Tasse e tributi	
2 - IVA indetraibile e altri oneri tributari	
Costi vari	
1 - Quote associative	
2 - Donativi (specificare la destinazione nelle righe seguenti)	
....	
....	
3 - Perdite di cambio e sopravvenienze passive	
4 - Multe, penalità e ammende	
TOTALE E)	0
A) + B) + C) + D)	0
TOTALE GENERALE DEI COSTI	0

Il Presidente camerale

ALLEGATO 5

Rendiconto sul programma di attività promozionale per il **2004**
Riepilogo dei costi e dei ricavi progettuali

Camera di Commercio Italiana all'Estero di [ ]

Il presente rendiconto è composto di n. [ ] progetti

Num. Prog.	Denominazione dei Progetti	Spese consuntivate in valuta locale				Ricavi accertati in valuta locale
		Personale	Beni	Servizi	Totale	
	Totale generale	0	0	0	0	0

Il Presidente camerale

....

ALLEGATO 6

Modello per la relazione sull'esecuzione dei progetti realizzati nel 2004

1. Rendiconto riferito al progetto n.

2. *Denominazione del progetto*:

3. *Attuazione delle azioni (per ciascuna indicare fasi, tempi e luoghi)*:

4. *Descrizione dei risultati del progetto, con riferimento alla misurazione degli standard di successo, in base agli indicatori previsti in fase di presentazione del progetto*:

5. *Partners nella realizzazione del progetto e rispettivi ruoli*:

6. *Costi sostenuti per la realizzazione dell'attività*:

6.1 Costi di personale (specificati secondo la tabella seguente):

Nome e cognome oppure funzione camerale	costo del giorno/uomo	nn. giorni/uomo	Costo sostenuto (valuta locale)
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Totale del costo del personale			0,00

Nota: Nel calcolo del costo del giorno/uomo si proceda nel suddividere per 220 giorni lavorativi standard il costo complessivo del singolo dipendente (costo lordo del dipendente comprensivo di oneri previdenziali, assistenziali, accantonamento al Fondo di fine rapporto e ogni altro onere diretto che costituisca retribuzione di fatto).

6.2 Costi per l'acquisto di beni d'investimento

Tipologia di acquisto	Scopo dell'acquisto	Costo sostenuto (valuta locale)
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
Totale del costo sostenuto per beni d'investimento		0,00

6.3 Costi per l'acquisto di servizi:

Tipologia di acquisto	Scopo dell'acquisto	Costo sostenuto (valuta locale)
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
Totale del costo sostenuto per acquisto di servizi		0,00

6.4 Tabella di riepilogo dei costi sostenuti

Tipo di Costo	Costo sostenuto (valuta locale)
Costi di personale	0,00
Costi per l'acquisto di beni	0,00
Costi per l'acquisto di servizi	0,00
Totale generale dei costi sostenuti	0,00

7. Ricavi accertati per la realizzazione dell'attività:

Tipo di Ricavo	Ricavo accertato (valuta locale)
Da finanziamenti pubblici diversi dal co-finanziamento Ministeriale	0,00
Da sponsorizzazioni di eventi e prodotti della Camera	0,00
Per l'erogazione di servizi	0,00
Totale generale dei ricavi accertati	0,00

8. Analisi dei benefici conseguiti:

Si certifica che i costi rappresentati nella presente scheda sono veritieri e che presso l'ufficio della contabilità camerale può essere fatto puntuale riscontro delle dichiarazioni qui fatte. In fede.

Il Presidente

....

ALLEGATO 8

Bilancio Consuntivo standard per le CCIE

STATO PATRIMONIALE DELL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31.12.2004

CAMERA DI:
VALUTA:

ATTIVO

	2003	2004
DISPONIBILITA' FINANZIARIA		
- Cassa		
- Banche		
-		
CREDITI		
- Cofinanziamento Ministero Attività Produttive		
- Crediti da clienti		
- Altri crediti		
-		
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE E FINANZIARIE		
- Mobili e Attrezzature		
- Sede di proprietà		
- Partecipazioni azionarie		
- Titoli in portafoglio		
- Altre immobilizzazioni		
-		
TOTALE ATTIVO	0	0

PASSIVO

	2003	2004
FONDI		
- Fondo di trattamento di fine rapporto del personale		
- Fondo ammortamento immobilizzazioni tecniche		
-		
DEBITI		
- Contributi previdenziali e assistenziali		
- Banche		
- Verso fornitori		
- Altri debiti		
-		
CAPITALE SOCIALE E FONDO DI RISERVA		
- Capitale sociale		
- Dotazione fondo di riserva al 31.12 dell'anno precedente		
- Accantonamento dell'anno a Fondo di riserva		
-		
TOTALE PASSIVO	0	0

Il presente bilancio è vero e reale
Il Presidente camerale

Bilancio Consuntivo standard per le CCIE

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31.12.2003

RICAVI IN VALUTA LOCALE	2003	2004
A) QUOTE ASSOCIATIVE		
1 - Importo quote riscosse soci residenti nel Paese		
2 - Importo quote riscosse soci residenti in Italia		
3 - Importo quote riscosse soci residenti in Paesi terzi		
TOTALE A)	0	0
B) PROVENTI FINANZIARI		
1 - Interessi bancari		
2 - Interessi su titoli		
3 - Altri proventi finanziari		
TOTALE B)	0	0
C) RICAVI STRAORDINARI		
1 - Introiti da alienazioni patrimoniali		
2 - Sopravvenienze attive		
3 - Differenze attive di cambio		
4 - Altri proventi straordinari		
TOTALE C)	0	0
D) RICAVI CONTRIBUTIVI		
1 - Cofinanziamento del Ministero Attività Produttive		
2 - Cofinanziamento Fondo Intercamerale		
3 - Contributi da altri Enti		
TOTALE D)	0	0
TOTALE A) + B) + C) + D)	0	0

Bilancio Consuntivo standard per le CCIE

RICAVI IN VALUTA LOCALE	2003	2004
E) INTROITI PER ATTIVITA'		
Introiti dell'Area Informativa		
1 - Editoria e documentazione		
2 - Introiti pubblicitari		
3 - Altri introiti		
Introiti dell'Area Formativa		
4 - Introiti per corsi di formazione, seminari, convegni e meetings		
5 - Altri introiti		
Introiti dell'Area Conclusione d'Affari		
6 - Introiti per workshoop, convegni e meetings		
7 - Introiti per servizi resi a Enti Fieristici		
8 - Introiti per servizi resi a CCIAA, Centri Estero e Aziende speciali camerali		
9 - Introiti per servizi resi a Regioni, Comuni e altri Enti locali		
10 - Introiti per partecipazioni fieristiche e vendita spazio espositivo		
11 - Altri introiti		
Introiti dell'Area Assistenza e Consulenza alle imprese		
12 - Servizi di Segreteria		
13 - Servizi di Traduzioni e Interpretariato		
14 - Servizi di Informatica		
15 - Introiti per collegamenti banche dati camerali		
16 - Servizi informativi/consulenza (legale, fiscale, commerciale, ecc.)		
17 - Servizi di mailing per conto terzi		
18 - Servizi di intermediazione/brokeraggio *(partnership, ricerche mercato, perizie, arbitrati, ecc.)*		
19 - Altri servizi di marketing		
20 - Affitto spazio ufficio ad operatori		
21 - Introiti per recupero IVA		
22 - Altri introiti		
TOTALE E)	0	0
TOTALE A) + B) + C) + D)	0	0
TOTALE GENERALE DEI RICAVI	0	0

Il presente bilancio è vero e reale

Il Presidente camerale

Bilancio Consuntivo standard per le CCIE

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31.12.2004

COSTI IN VALUTA LOCALE	2003	2004
A) COSTI DEL PERSONALE		
1 - Personale "full-time"		
2 - Personale "part-time"		
3- Borsisti e stagiaires		
4 - Contributi previdenziali e assicurativi		
5 - Assicurazioni per dipendenti e personale temporaneo		
6 - Accantonamento dell'anno sul fondo di liquidazione		
TOTALE CATEGORIA A	0	0
B) ACQUISTI DI BENI D'INVESTIMENTO		
1 - Acquisto attrezzature d'ufficio		
2 - Acquisto software per computer		
3 - Formazione del personale d'ufficio		
4 - Ristrutturazione uffici		
5 - Acquisto mobili per ufficio		
TOTALE CATEGORIA B	0	0
C) ACQUISTI DI SERVIZI GENERALI DI FUNZIONAMENTO		
Consulenze professionali		
1 - Consulenze legali		
2 - Consulenze amministrative		
3 - Compenso agli auditors o ai revisori conti		
Costi generali		
4 - Posta, telex e telefonia		
5 - Acqua e elettricità		
6 - Pulizia locali e manutenzione		
7 - Affitti (leasing) di beni		
8 - Manutenzione macchine d'ufficio		
9 - Assicurazioni su beni		
10 - Cancelleria, stampati e valori bollati		
11 - Acquisti libri e abbonamenti a riviste e periodici		
12 - Spese di trasporto - corriere		
13 - Affitto dell'ufficio		
14 - Condominio e vigilanza		
TOTALE CATEGORIA C	0	0

Bilancio Consuntivo standard per le CCIE

COSTI IN VALUTA LOCALE	2003	2004
D) ACQUISTI DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA		
Costi dell'attività informativa		
1 - Spese editoriali per la produzione e distribuzione di pubblicazioni camerali		
2 - Costo di gestione del web camerale		
3 - Costo di collegamento a Internet e ad altre banche dati		
4 - Costo di realizzazione di seminari informativi		
5 - Campagne pubblicitarie sui media		
Costi dell'attività formativa		
6 - Impostazione di programmi (incluse le consulenze)		
7 - Costo dei corsi di formazione somministrati		
8 - Costo per l'organizzazione di stage formativi		
Costi dell'attività di creazione di contatti d'affari		
9 - Incontri con operatori		
10 - Organizzazione di convegni, tavole rotonde, seminari		
11 - Partecipazione a convegni, tavole rotonde, seminari		
12 - Organizzazione esposizioni, fiere		
13 - Partecipazione a esposizioni, fiere		
14 - Organizzazione missioni economiche		
15 - Partecipazione a missioni economiche		
Costi per l'attività di assistenza e consulenza alle aziende		
16 - Spese per raccolta di informazioni commerciali, legali, fiscali e doganali		
17 - Spese per onorari professionali e consulenze		
18 - Spese per ricerche di mercato o di ricerca partners		
19 - Spese per interpreti e traduzioni		
Costi per la partecipazione ad iniziative di rete		
20 - Organizzazione e partecipazione a occasioni formative, alla Convention, a riunioni intercamerali o a convegni di Area		
21 - Redazione Business Atlas		
22 - Redazione reporting sulle opportunità d'affari		
TOTALE CATEGORIA D	0	0

Bilancio Consuntivo standard per le CCIE

COSTI IN VALUTA LOCALE	2003	2004
E) ALTRI COSTI		
Oneri finanziari		
1 - Interessi bancari		
2 - Commissioni bancarie		
Oneri tributari		
1 - Tasse e tributi		
2 - IVA indetraibile e altri oneri tributari		
Costi vari		
1 - Quote associative		
2 - Donativi (specificare la destinazione nelle righe seguenti)		
....		
....		
3 - Perdite di cambio e sopravvenienze passive		
4 - Multe, penalità e ammende		
TOTALE E)	0	0
A) + B) + C) + D)	0	0
TOTALE GENERALE DEI COSTI	0	0

Il presente bilancio è vero e reale
Il Presidente camerale

ALLEGATO 10

Modello per il calcolo della variazione statistica degli associati negli anni 2003 - 2004

Nota Bene:
Per avvalersi di tale modello di calcolo automatico, si inseriscano esclusivamente i dati richiesti dalle caselle indicate con il simbolo "<--------". Tutto il resto di calcolerà automaticamente.

	Val. Ass.
Consistenza associati in regola con le quote associative al 31 dicembre 2003	**0**

di cui

	Val. Ass.	
Soci locali	**0**	<------
Soci italiani	**0**	<------
Soci di altri Paesi	**0**	<------

	Val. Ass.
Consistenza associati in regola con le quote associative al 31 dicembre 2004	**0**

di cui

	Val. Ass.	
Soci locali	**0**	<------
Soci italiani	**0**	<------
Soci di altri Paesi	**0**	<------

	Val. Ass.	Val. %
Variazione statistica degli associati tra il 31 dicembre 2003 ed il 31 dicembre 2004	**0**	**0,00%**

	Val. Ass.	Val. %
Variazione soci locali	**0**	**0,00%**
Variazione soci italiani	**0**	**0,00%**
Variazione altri soci	**0**	**0,00%**

Il Presidente camerale

....

ALLEGATO 11

Modello per la indicazione delle modalità di pagamento

Il versamento del contributo disposto da codesta Amministrazione potrà essere disposto con bonifico bancario sul conto corrente

n.

presso il sotto specificato Istituto di credito denominato:

Codice BIC *(Bank Identifier Code)*

tramite (indicare l'eventuale banca intermediaria)

Il conto bancario sopra specificato è intestato alla scrivente Camera di Commercio, che è nota alla banca con la seguente denominazione:

Codice IBAN *(International Bank Account Number)*:

Si specifica, inoltre, che la divisa valutaria desiderata per l'accredito è:

Il Presidente Camerale

……………………………….

Allegato 12: Schema di domanda standard per la richiesta di Gradimento per il nuovo Segretario Generale

Spett.le
Ministero delle Attività Produttive
Direzione Generale Promozione Scambi
Divisione III
Viale America, 341
00144 Roma

Tramite l'Ambasciata d'Italia in ……………
Tramite l'Assocamerestero

Oggetto: Gradimento Segretario Generale ex lege 518/1970

Spett.le Ministero,
quale Presidente pro-tempore della Camera di Commercio italiana ..... con sede a .... richiedo, ai sensi della legge n. 518 del 1970 il gradimento per il Segretario Generale della Camera.

Il Dr. .... presta servizio alla Camera dal .... ed è stato confermato nel suo incarico dal Consiglio camerale il ....

Allego alla presente il Curriculum vitae del Dr .... e copia del (verbale di nomina da parte del Consiglio ovvero della delibera di nomina, ovvero del processo verbale della riunione di Consiglio in cui è stato nominato).

Dichiaro che il Dr. …………… non ha mai riportato condanne civili e penali né in Italia, né in …………………

Distinti saluti.

Il Presidente camerale

…………………………

Allegato 13

Camere di commercio italiane all'estero

Criteri per la concessione del gradimento ministeriale al Segretario Generale

Secondo l'art.5 della Legge 1° luglio 1970 n. 518 la scelta del Segretario Generale delle Camere di commercio italiane all'estero deve avere il gradimento del Ministero delle Attività Produttive su conforme parere del Dicastero degli Affari_Esteri.

Considerando la centralità delle funzioni che la legge prevede per L'organo camerale in parola e l'opportunità di motivare il provvedimento ministeriale del gradimento o, eventualmente, quello di revoca del gradimento, sono stati predeterminati i criteri essenziali da osservarsi per accertare la qualificazione richiesta alla persona chi viene proposta come titolare dell'organo.

I criteri essenziali sono:

- la **moralità**, nel cui quadro rientra il requisito del non aver riportato commesso reati punibili con la reclusione;
- l'**istruzione,** nel cui quadro rientra il requisito del titolo di studio superiore, preferibilmente in economia e organizzazione aziendale;
- la **comunicazione**, nel cui quadro va compreso il requisito della conoscenza della lingua italiana, della lingua locale e della lingua inglese;
- l'**esperienza professionale** in economia e in organizzazione aziendale indicata nel curriculum.

L'istruttoria della domanda avanzata dalla Camera per ottenere il gradimento deve compiersi principalmente osservando i suddetti criteri, da applicarsi tendenzialmente e secondo una visione d'insieme.

04A11858

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

CIRCOLARE 7 ottobre 2004.

Piano per l'arresto definitivo delle imbarcazioni abilitate all'esercizio della pesca costiera locale entro le 6 miglia, che utilizzano il sistema di pesca a strascico.

Premessa

Il Piano è diretto all'uscita dal settore pesca delle unità autorizzate all'uso del sistema a strascico con operatività entro le 6 miglia dalla costa.

Il Piano, attraverso l'arresto definitivo di tali unità, è volto alla riduzione dello sforzo di pesca nella fascia costiera ove la maggiore interazione tra la pesca e le diverse attività marittime e portuali acuisce l'effetto impattante sulle risorse ittiche. Nel contempo, il Piano tiene altresì conto della precarietà economica di tale tipologia di attività di pesca che risulta a conduzione prevalentemente familiare nonché effettuata con imbarcazioni di ridotte dimensioni che ne condizionano l'operatività.

Considerato che la predetta precarietà economica ha causato l'aumento delle richieste di abbandono di tale tipo di pesca con demolizione compensata dell'imbarcazione, si ritiene opportuno, secondo norme comunitarie in vigore, favorire tale esodo che consentirebbe di alleggerire lo sforzo di pesca in un'area sensibile della fascia costiera.

1. Amministrazione responsabile ed informativa ai sensi della legge n. 241/1990.

La responsabilità gestionale della attuazione relativa alle fasi di programmazione finanziaria, verifica dei requisiti dei destinatari finali ed erogazione dei contributi è, nell'ambito del Ministero delle politiche agricole e forestali, della Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura che si avvale, per l'attività istruttoria, delle Autorità marittime dell'Ufficio di iscrizione dell'unità da pesca per la quale sarà presentata la domanda ai sensi del presente piano.

2. L'ammontare del premio.

L'ammontare del premio è calcolato conformemente alla tabella 1, di cui al regolamento (CE) 2792/99, come modificato dal regolamento (CE) 2369/02, per le istanze di arresto definitivo presentate successivamente alla data del 30 settembre 2003 e alla tabella 2, del medesimo regolamento, per tutte le altre. Il calcolo del premio è effettuato secondo quanto indicato dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* e comma 5 del decreto ministeriale 22 dicembre 2000 «Modalità di attuazione della misura di arresto definitivo».

In ordine al cumulo degli aiuti pubblici alla flotta peschereccia si applicano le seguenti disposizioni:

l'entità del premio, determinato con le modalità di cui sopra, è diminuito di una parte dell'importo riscosso, in caso di periodo vincolativo residuo, secondo il criterio *pro rata temporis*;

il premio di arresto definitivo è interamente liquidato nel caso in cui il decreto di concessione è emesso alla scadenza del periodo vincolativo.

Ai fini della valutazione istruttoria della cumulabilità del premio con altri contributi comunitari, nazionali e regionali, il soggetto destinatario dell'intervento di cui al paragrafo 4 deve allegare alla domanda di ammissione al presente Piano un'apposita autocertificazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, come successivamente modificato, nella quale dichiari le precedenti richieste di contributi cui è conseguito il percepimento delle relative somme.

3. Requisiti della imbarcazione.

Per essere ammessa al premio per l'arresto definitivo, l'imbarcazione deve essere dotata di:

licenza di pesca, in corso di validità;

abilitazione alla pesca costiera locale e oneratività entro le 6 miglia;

lunghezza fuori tutto inferiore o uguale a 12 metri;

stazza non superiore ai 15 GT;

età pari o superiore a 10 anni, intesa ai fini del presente Piano come numero intero pari alla differenza tra l'anno in cui l'autorità di gestione ha deciso la concessione del contributo e l'anno di entrata in servizio, quale definito dal regolamento (CEE) 2930/86;

armamento, ai sensi dell'art. 164 del codice della navigazione, per almeno settantacinque giorni in ciascuno dei due periodi di dodici mesi antecedenti, come stabilito dall'art. 1, comma 2 del decreto ministeriale 22 dicembre 2000, la data di richiesta di arresto definitivo, ovvero, per almeno l'80% del numero dei giorni consentiti dalla normativa vigente.

4. Soggetti destinatari dell'intervento.

Destinatario dell'intervento è il proprietario della imbarcazione rispondente ai requisiti di cui al precedente paragrafo 3, anche nel caso in cui il medesimo proprietario risulti, dal ruolino di equipaggio, imbarcato sulla medesima unità.

5. Modalità di presentazione della domanda.

L'originale della domanda di ammissione al premio di cui al precedente paragrafo 2, redatta in carta semplice, è presentata, o inoltrata tramite raccomandata postale, dal soggetto destinatario dell'intervento all'Ufficio di iscrizione dell'unità da pesca, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente Piano nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nella domanda il soggetto destinatario dell'intervento indica, con riferimento al successivo paragrafo 6 la priorità cui corrisponde l'unità da pesca oggetto del premio richiesto.

L'Ufficio di iscrizione dell'unità da pesca, previa comunicazione all'interessato e alla alla Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura dell'avvio di procedimento ai sensi della legge n. 241/1990, provvede al procedimento istruttorio secondo le modalità previste dall'art. 3 del decreto ministeriale 22 dicembre 2000, come modificato dal decreto ministeriale 5 febbraio 2003 e tenendo conto delle disposizioni contenute nel

presente Piano, ivi compresa la rispondenza all'ordine di priorità indicato nella domanda del soggetto destinatario con riferimento al paragrafo 6.

Ai fini del presente Piano non si applica il limite di ripresentazione delle domande di cui all'art. 3, comma 6 (ultimo capoverso), del decreto ministeriale 22 dicembre 2000.

Alla domanda deve essere allegata l'apposita autocertificazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, e successive modifiche, di cui al precedente paragrafo 2. In caso di dichiarazione mendace si applicherà quanto disposto dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, e successive modifiche.

L'Amministrazione ha facoltà di richiedere al destinatario dell'intervento, nel corso del procedimento istruttorio, integrazioni e/o chiarimenti in base a quanto disposto dalla legge n.241/1990.

L'Ufficio di iscrizione dell'unità da pesca trasmette l'esito istruttorio, secondo lo schema in allegato n. 1, alla Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, entro quarantacinque giorni dalla ricezione della domanda, ovvero entro trenta giorni dall'avvenuta integrazione documentale nel caso in cui sia stata richiesta nel senso predetto.

Nel caso in cui, per la medesima imbarcazione, il soggetto destinatario abbia presentato precedente istanza di arresto definitivo di cui al decreto ministeriale 22 dicembre 2000, e successive modificazioni, in relazione alla quale non sia stato ancora emesso decreto di concessione, la medesima domanda dovrà essere integrata, ai fini dell'ammissione al presente Piano, con apposita attestazione dell'Ufficio di iscrizione dell'unità da pesca che certifichi la rispondenza dell'imbarcazione ai requisiti del presente Piano, con particolare riferimento al paragrafo 3. Le predette istanze manterranno in ogni caso la priorità cronologica acquisita.

Per le istanze presentate sulla base del decreto ministeriale 22 dicembre 2000 e per le quali è già intervenuto il decreto di concessione e non quello di liquidazione, è previsto, a richiesta dell'interessato, il riconoscimento dell'intero ammontare del premio senza le decurtazioni introdotte dal decreto ministeriale 5 febbraio 2003. Tali richieste saranno ammesse all'integrazione del premio senza titolo di priorità.

6. Formazione della graduatoria.

Alle imbarcazioni risultate rispondenti ai requisiti di cui al paragrafo 3 sarà assegnata la priorità, nell'ordine di seguito indicato:

a) imbarcazioni che esercitano l'attività di pesca con il sistema a strascico entro le 3 miglia, in base ad apposita autorizzazione rilasciata per tale attività di pesca «speciale» e/o «tradizionale» a carattere stagionale (3-4 mesi all'anno), nei compartimenti marittimi di Rimini, Chioggia, Ravenna, Monfalcone, Trieste, Pesaro, Venezia; ovvero imbarcazioni che esercitano l'attività di pesca con il sistema a strascico entro le 3 miglia con autorizzazione diversa da quelle predette. Tali attività sono state finora consentite, con autorizzazione in deroga al regolamento CE 1626/94. Peraltro, con l'applicazione di precedenti misure di riduzione di tale attività di pesca, si è raggiunto, in modo progressivo, il dimezzamento del numero di imbarcazioni già autorizzate a tale tipo di pesca al momento dell'entrata in vigore del predetto regolamento CE 1626/94.

b) imbarcazioni che esercitano l'attività entro le 6 miglia autorizzate con licenza di pesca al solo sistema a strascico;

c) imbarcazioni che esercitano l'attività entro le 6 miglia autorizzate con licenza di pesca al sistema a strascico e ad altri sistemi di pesca (c.d. unità polivalenti).

7. Concessione ed erogazione dei contributi.

Le domande sono istruite, dagli Uffici marittimi competenti, in ordine cronologico di arrivo e finanziate fino ad esaurimento delle risorse disponibili, che per la misura demolizione corrispondono a quelle già programmate dal piano finanziario SFOP 2000-2006.

Nel caso in cui le domande, risultate ammissibili a seguito dell'istruttoria, non siano liquidabili a causa del limite finanziario di cui sopra, le stesse verranno liquidate successivamente con eventuali risorse resesi disponibili a seguito di rinuncia o decadenza dei beneficiari già ammessi, od a seguito di nuovi finanziamenti o riassegnazioni di fondi adottati dall'Amministrazione.

8. Misure sociali di accompagnamento per i pescatori.

A) Regioni fuori ob. 1.

Il premio previsto dal presente Piano, nell'ambito del DOCUP fuori obiettivo 1, può cumularsi con misure a carattere socioeconomico, in favore dei pescatori imbarcati sull'unità da pesca, connesse all'adeguamento delle capacità di pesca ai sensi dell'art. 11 del regolamento (CE) 2371/02.

Sono previsti pagamenti compensativi individuali a favore dei marittimi non proprietari, imbarcati sull'unità oggetto del presente Piano che, in seguito alla domanda di demolizione, abbandonino temporaneamente la attività di pesca o che decidano di intraprendere nuove attività al di fuori del settore della pesca marittima.

Le predette misure a carattere socioeconomico sono erogati nella misura di:

a) euro 10.000,00 (diecimila) nel caso di abbandono temporaneo, per almeno un anno, dell'attività di pescatore, in base a quanto previsto dall'art. 12, comma 3, lettera *b)*, del regolamento CE n. 2792/99;

b) euro 18.000,00 (diciottomila) nel caso di diversificazione, per almeno 2 anni, della propria attività al di fuori del settore, ai sensi dell'art. 12, comma 3, lettera *c)*, punto ii) del regolamento CE n. 2369/02.

c) euro 50.000,00 (cinquantamila) nel caso di riconversione definitiva delle propria attività al di fuori del settore nel quadro di un piano sociale collettivo (almeno 2 imbarcati), ai sensi dell'art. 12, comma 3, lettera *c)*, punto *i)* del regolamento CE n. 2369/02.

Per accedere alle predette misure, il pescatore presenta il libretto di navigazione alla competente Autorità Marittima che vi annota l'abbandono temporaneo dell'attività di pesca ai fini del presente Piano e, nel caso di riconversione definitiva, l'annullamento dello stesso.

L'Autorità Marittima alla scadenza del periodo di abbandono temporaneo dell'attività di pesca provvederà a cancellare la predetta annotazione sul libretto di navigazione.

Nel caso in cui il marittimo riprenda la professione di pescatore prima che sia trascorso il periodo vincolativo di cui sopra lo stesso dovrà presentare alla competente Autorità istanza corredata da ricevuta attestante l'avvenuta restituzione del premio calcolato *pro rata temporis.*

B) Regioni ob. 1

Fermi restando i premi previsti dal presente Piano e dai regolamenti comunitari, spettanti ai proprietari per la demolizione delle imbarcazioni rientranti nei compartimenti delle regioni dell'obiettivo 1, le medesime amministrazioni regionali possono concedere direttamente ai marittimi non proprietari, imbarcati sulle unità da pesca oggetto di demolizione ai sensi del presente Piano, la misura sociale di accompagnamento nel rispetto dei parametri fissati dai regolamenti comunitari in materia. In tal caso, per accedere alle misure socio-economiche i pescatori faranno riferimento ai competenti uffici regionali.

9. Controlli e verifiche in corso di procedura.

L'Amministrazione si riserva la possibilità di effettuare ogni ulteriore attività di controllo che verrà ritenuta opportuna ai fini dell'attuazione del presente Piano.

10. Rinunce e decadenze dal premio di arresto definitivo.

Il soggetto destinatario dell'intervento, con lettera raccomandata, dovrà comunicare al Ministero l'eventuale rinuncia al premio.

L'inadempienza di alcune o tutte le disposizioni del presente Piano, nonché delle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti ed applicabili, comporta la decadenza dalle provvidenze concesse e la conseguente revoca del contributo, con l'obbligo della restituzione delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali nel frattempo maturati.

Nel caso di mancata restituzione, l'Amministrazione provvederà al recupero delle somme.

11. Disposizioni generali.

Le regioni hanno facoltà di integrare le misure di cui al presente Piano, nel rispetto delle pertinenti normative comunitarie.

Il presente provvedimento è trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 ottobre 2004

Il direttore generale: TRIPODI

ALLEGATO 1

(Timbro lineare dell'ufficio)

CERTIFICAZIONE DELL'AUTORITÀ MARITTIMA ATTESTANTE L'ESISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DAL PIANO PER L'ARRESTO DEFINITIVO DELLE IMBARCAZIONI ABILITATE ALL'ESERCIZIO DELLA PESCA COSTIERA LOCALE ENTRO LE 6 MIGLIA DALLA COSTA CON SISTEMA A STRASCICO.

Vista la domanda presentata dal .... acquisita al protocollo n. ..... in data .... per l'arresto definitivo della imbarcazione denominata .... da conseguirsi mediante demolizione;

Accertato che la suddetta imbarcazione da pesca:

è iscritta presso questo ufficio al n. .... dei Registri ....;

risulta di proprietà di .... ;

è entrata in servizio nell'anno .... (come definito dal regolamento (CE) 2930/86);

è stata armata ai sensi dell'art. 164 del Codice della navigazione per almeno settantacinque giorni in ciascuno dei due periodi di dodici mesi antecedenti la data di richiesta di arresto definitivo;

è abilitata alla pesca con il sistema .... entro le .... miglia dalla costa (specificare se trattasi di solo strascico o polivalenti);

è operativa;

ha una lunghezza fuori tutto di .... metri;

ha una stazza di .... TSL .... GT e .... KW;

il pagamento di cui sopra dovrà essere effettuato sul c.c. bancario o postale n. ...., intestato al beneficiario, presso l'istituto di credito .... o ufficio postale di .... , CIN .... ABI .... , CAB ....

Si attesta che:

sussistono tutti i requisiti per l'ammissione della imbarcazione al premio di arresto definitivo da conseguirsi mediante demolizione;

sussistono, altresì, tutti i requisiti previsti dal Piano per l'arresto definitivo delle imbarcazioni abilitate all'esercizio della pesca costiera locale entro le sei miglia che utilizzano il sistema di pesca a strascico;

l'unità da pesca risponde all'ordine di priorità di cui al paragrafo 6, lettera .... (*)

nei registri di iscrizione non risultano annotati vincoli temporalmente vigenti per contributi pregressi, ipoteche sequestri conservativi o pignoramenti gravanti sulla imbarcazione; in caso contrario indicare gli eventuali vincoli sussistenti e l'ammontare di eventuali contributi.

Luogo e data ....

Firma del titolare dell'ufficio ....

(*) L'Autorità marittima deve segnalare la priorità, in base alla lettera del paragrafo 6 del Piano, cui l'unità da pesca risulta rispondente previa verifica di quanto allo scopo indicato dal soggetto destinatario nella domanda ai sensi del paragrafo 5 del Piano.

ALLEGATO 2

(Timbro lineare dell'ufficio)

INTEGRAZIONE DELLE ISTANZE DI DEMOLIZIONE PRESENTATE E NON CONCESSE AVENTI I REQUISITI PREVISTI DAL PIANO PER L'ARRESTO DEFINITIVO DELLE IMBARCAZIONI ABILITATE ALL'ESERCIZIO DELLA PESCA COSTIERA LOCALE ENTRO LE 6 MIGLIA DALLA COSTA CON SISTEMA A STRASCICO.

Vista la domanda presentata dal .... acquisita al protocollo n. ...... in data .... per l'arresto definitivo della imbarcazione denominata .... da conseguirsi mediante demolizione;

Vista l'istanza di integrazione documentale presentata da .... acquisita al protocollo n. .... in data .... ;

Accertato che la suddetta imbarcazione da pesca:

è iscritta presso questo ufficio al n. .... dei Registri ....;

risulta di proprietà di .... ;

è entrata in servizio nell'anno .... (come definito dal regolamento (CE) 2930/86);

è abilitata alla pesca con il sistema .... entro le ....miglia dalla costa (specificare se trattasi di solo strascico o polivalenti);

Ha una lunghezza fuori tutto di .... metri;

Ha una stazza di .... TSL .... GT e .... KW;

il pagamento di cui sopra dovrà essere effettuato sul c/c bancario n. .... o postale n. ...., intestato al beneficiario, presso l'istituto di credito .... o ufficio postale di .... , CIN .... , ABI .... , CAB ....

Si attesta che:

il motopesca ha i requisiti previsti da Piano per l'arresto definitivo delle imbarcazioni abilitate all'esercizio della pesca costiera locale entro le 6 miglia dalla costa con il sistema a strascico;

sussistono, altresi, tutti i requisiti previsti dal Piano per l'arresto definitivo delle imbarcazioni abilitate all'esercizio della pesca costiera locale entro le sei miglia che utilizzano il sistema di pesca a strascico.

Luogo e data ....

Firma del titolare dell'ufficio ....

ALLEGATO 3

(Timbro lineare dell'ufficio)

CERTIFICAZIONE DELL'AUTORITÀ MARITTIMA ATTESANTE LA RICHIESTA DA PARTE DEL MARITTIMO IMBARCATO DEI PAGAMENTI COMPENSATIVI INDIVIDUALI.

Vista la domanda presentata dal sig. .... acquisita al protocollo n. .... in data .... per la corresponsione dei pagamenti compensativi individuali per:

abbandono temporaneo dell'attività di pesca per almeno un anno;

diversificazione della propria attività di pescatore per almeno due anni;

riconversione definitiva della propria attività fuori dal settore della pesca (in questo caso allegare apposita documentazione attestante il piano sociale collettivo e allegando, altresì le istanze presentate dagli altri marittimi imbarcati).

Accertato che il suddetto marittimo:

è in possesso del libretto di navigazione/o foglio di ricognizione n. ....rilasciato dall'ufficio marittimo di .... al n. .... dei Registri .... ;

Si attesta che:

è stato imbarcato sul motopesca, iscritto al numero .... dei RR.NN.MM.GG. di .... abilitato all'esercizio della pesca con i sistemi e le modalità previste dal presente Piano che è stato cancellato per demolizione volontaria in data ....;

ha esercitato la professione di pescatore, da almeno dodici mesi decorrenti dalla data di demolizione del natante, impegnandosi ad abbandonare temporaneamente l'attività di pescatore per almeno un anno*;

ha esercitato la professione di pescatore, da almeno cinque anni decorrenti dalla data di demolizione del natante, impegnandosi ad abbandonare temporaneamente l'attività di pescatore per almeno due anni .

ha esercitato la professione di pescatore, da almeno cinque anni decorrenti dalla data di demolizione del natante, impegnandosi a riconvertire definitivamente la propria attività fuori dal settore della pesca marittima*;

sussistono tutti i requisiti per il versamento dei pagamenti compensativi in favore del predetto marittimo.

Il pagamento di cui sopra dovrà essere effettuato sul c/c bancario o postale n. .... intestato al beneficiario, presso l'Istituto di credito .... o ufficio postale di .... , CIN .... ABI .... , CAB ....

A corredo della domanda si allega dichiarazione sostitutiva di certificazione rilasciata ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 attestante lo stato non fallimentare e di non aver presentato domanda di concordato.

Luogo e data ....

Firma del titolare dell'ufficio
....

---

* Nella compilazione del presente allegato, si prega l'Autorità marittima procedente di eliminare i paragrafi che non interessano.

04A11770

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

A norma dell'art. 3 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che: «In data 5 novembre 2004 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Ivan Lackovic, console generale della Repubblica di Croazia in Trieste».

A norma dell'art. 3 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che: «In data 9 novembre 2004 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Brian Michael Fraeser Neele, console generale della Repubblica federativa del Brasile in Roma».

A norma dell'art. 3 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che: «In data 9 novembre 2004 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Fernando Antonio Azevedo Fantauzzi, console onorario della Repubblica federativa del Brasile in Torino».

04A11854

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 2 dicembre 2004

Dollaro USA	1,3314
Yen giapponese	136,78
Corona danese	7,4301
Lira Sterlina	0,68905
Corona svedese	8,9755
Franco svizzero	1,5268
Corona islandese	85,37
Corona norvegese	8,1665
Lev bulgaro	1,9559
Lira cipriota	0,5795
Corona ceca	30,895
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	244,37
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6854
Lira maltese	0,4316
Zloty polacco	4,1730
Leu romeno	38157
Tallero sloveno	239,79
Corona slovacca	39,025
Lira turca	1890700
Dollaro australiano	1,7071
Dollaro canadese	1,5739
Dollaro di Hong Kong	10,3488
Dollaro neozelandese	1,8467
Dollaro di Singapore	2,1771
Won sudcoreano	1386,65
Rand sudafricano	7,7357

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

04A11963

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano «Flutamide Segix» e «Tamoxifene Segix».

Estratto determinazione n. 19 del 10 novembre 2004

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Segix Italia S.r.l., con sede in via del Mare 36, Pomezia (Roma), con codice fiscale n. 07611511002.

Medicinale: FLUTAMIDE SEGIX.

Confezione A.I.C. n. 034273019 - «250 mg compresse» 30 compresse;

Medicinale: TAMOXIFENE SEGIX.

Confezione A.I.C. n. 304425013 - «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse (sospesa); A.I.C. n. 034425025 - «20 mg compresse rivestite con film» 20 comprese (sospesa),

è ora trasferita alla società: Segix farma S.r.l., con sede in via del Mare, 36, Pomezia (Roma), con codice fiscale n. 07909761004.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A11586

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cerebropan»

Estratto determinazione n. 20 del 10 novembre 2004

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Kedrion S.p.a., con sede in via Località ai Conti - frazione Castelvecchio Pascoli, Barga, (Lucca), con codice fiscale n. 01779530466.

Medicinale: CEREBROPAN.

Confezione:

A.I.C. n. 023814039 - «1g/5ml soluzione iniettabile» 12 fiale (sospesa);

A.I.C. n. 023814041 - «3g/15 ml soluzione iniettabile» 4 flaconcini (sospesa);

A.I.C. n. 023814054 - «10 g/30 ml gocce orali, soluzione» 1 flacone 30 ml (sospesa);

A.I.C. n. 023814066 - «500 mg compresse» 40 compresse;

A.I.C. n. 023814078 - «3 g/15 ml soluzione iniettabile» 12 fiale,

è ora trasferita alla società: Angenerico S.p.a., con sede in via Nocera Umbra, 75 - Roma, con codice fiscale n. 07287621002.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A11587

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cefonicid Baycare»

Estratto determinazione n. 21 del 10 novembre 2004

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Baycare S.r.l., con sede in viale Certosa n. 130 - Milano, con codice fiscale n. 11654650156.

Medicinale: CEFONICID BAYCARE.

Confezione:

A.I.C. n. 033152012 - «500 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino polvere liofilizzato + 1 fiala solvente da 2 ml (sospesa);

A.I.C. n. 033152024 - «1 g polvere e solvente per soluzioni iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino polvere liofilizzato + 1 fiala solvente da 2,5 ml (sospesa);

A.I.C. n. 033152036 - «1 g polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa» 1 flaconcino polvere liofilizzato + 1 fiala solvente da 2,5 ml (sospesa),

è ora trasferita alla società: Teva Pharma B.V., con sede in industrieweg 23, P.O. Box 217, Mijdrecht, Olanda con conseguente variazine della denominazione in «Cefonicid Teva».

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A11588

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Piperacillina Baycare».

Estratto determinazione n. 22 del 10 novembre 2004

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Baycare S.r.l., con sede in viale Certosa, n. 130 Milano, con codice fiscale n. 11654650156.

Medicinale: PIPERACILLINA BAYCARE.

Confezione:

A.I.C. n. 033039013 - «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino polvere 1g + 1 fiala solvente 2 ml (sospesa);

A.I.C. n. 033039025 - «2 g polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino polvere 2 g + 1 fiale solvente 4 ml (sospesa),

è ora trasferita alla società: Teva Pharma B.V., con sede in Industrieweg 23, P.O. Box 217, 3640 AE - Olanda.

Con conseguente variazione della denominazione in: Piperacillina Teva.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A11583

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Itrin»

Estratto determinazione n. 25 del 10 novembre 2004

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Abbott S.p.a., con sede in via Pontina km 52, Campoverde Aprilia, (Latina), con codice fiscale n. 00076670595.

Medicinale: ITRIN.

Confezione:

A.I.C. n. 026929024 - «30 compresse divisibili 2 mg»;

A.I.C. n. 026929036 - 14 compresse 5 mg,

è ora trasferita alla società: Infonsit S.p.a., con sede in centro direzionale Colleoni palazzo Pegaso, 2, Agrate Brianza (Milano), con codice fiscale n. 10433130159.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A11584

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Urodie»

Estratto determinazione n. 26 del 10 novembre 2004

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Abbott S.p.a., con sede in via Pontina km 52, Campoverde Aprilia, (Latina), con codice fiscale n. 00076670595.

Medicinale: URODIE.

Confezione:

A.I.C. n. 028284014 - 10 compresse divisibili 2 mg;

A.I.C. n. 028284026 - 14 compresse 5 mg;

A.I.C. n. 28284040 - gocce 30 ml 2,5 mg/ml (sospesa);

A.I.C. n. 028284053 - «10 mg compresse» 14 compresse,

è ora trasferita alla società: Infonsit S.p.a., con sede in Centro direzionale Colleoni palazzo Pegaso, 2, Agrate Brianza (Milano), con codice fiscale n. 10433130159.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A11585

COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

Regolamento di accesso agli atti in attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241

Premesso che l'art. 22 della legge del 7 agosto 1990, n. 241, dispone l'adozione di un apposito regolamento che preveda criteri e modalità di consultazione dei documenti e, più in generale, assicuri agli interessati un diritto di accesso alle informazioni,

Che con delibera n. 03/90-*ter* del 22 maggio 2003 è stato adottato il regolamento per l'accesso agli atti;

La commissione ritenuto opportuno modificare il suddetto regolamento in occasione di quanto emerso in sede di applicazione;

Adotta all'unanimità il seguente regolamento:

Art. 1.

Principi

1. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi formati dalla commissione o dalla stessa detenuti in pianta stabile può essere esercitato da chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, salvi i casi di esclusione di cui al successivo art. 4 e salvo il diritto alla riservatezza tutelato dalla legge n. 675/1996.

2. È considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti formati, ricevuti, o nella disponibilità della commissione.

Art. 2.

Modalità della richiesta di accesso

1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame diretto o estrazione di copia dei documenti. L'esame diretto è gratuito. Per l'estrazione di copia è dovuto il corrispettivo in marche da bollo o in francobolli di 0,26 euro per ciascun foglio, a titolo di rimborso dei costi di riproduzione sostenuti dalla commissione, salvo quanto disposto in materia di bollo.

2. Il responsabile del procedimento, ricevuta l'istanza di accesso, la trasmette senza indugio al Presidente, il quale, valutati i requisiti di cui all'art. 22 della legge n. 241/1990, dà le direttive circa l'accoglimento o il rigetto dell'istanza e per i successivi adempimenti. Qualora la richiesta abbia ad oggetto procedimenti amministrativi in corso, il Presidente può differire l'esercizio del diritto di accesso alla conclusione del procedimento.

3. Il diritto di accesso si esercita mediante presentazione, presso la segreteria della commissione di una domanda motivata nella quale vengono indicati:

1) le generalità del richiedente;

2) l'interesse personale e concreto oggetto di tutela;

3) gli estremi per l'individuazione del documento per il quale è richiesto l'accesso anche, eventualmente, avvalendosi dell'apposito modulo.

4. Qualora la ricerca di documenti richieda tempo, il responsabile del procedimento comunica all'interessato, per lettera o per fax, l'esito della ricerca entro il termine di trenta giorni unitamente all'ora ed al giorno in cui è possibile l'accesso. L'interessato prenderà visione dei documenti secondo le modalità indicate nel successivo comma 6 e potrà richiedere estrazione di copia che egli ritirerà personalmente o mediante persona da lui formalmente delegata previo pagamento di quanto dovuto.

5. La presentazione della domanda di accesso, la visione dei documenti individuati e l'eventuale estrazione di copie o il loro ritiro si svolgono secondo l'orario che verrà comunicato all'utenza.

6. Qualora l'estrazione di copie richieda tempo, il responsabile del procedimento, nel termine massimo di dieci giorni, concorderà con l'interessato il giorno e l'ora in cui le copie potranno essere ritirate.

Art. 3.

Modalità di diniego di accesso

1. Il diniego di accesso anche per impossibilità di individuare i documenti, è motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro dieci giorni dal ricevimento dell'istanza.

Art. 4.

Categorie di documenti esclusi dall'accesso per motivi di riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese

1. Ai sensi dell'art. 24, comma 2, lettera *d)*, della legge n. 241/1990 e dell'art. 8, comma 5, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica del 27 giugno 1992, n. 352, e fatta salva l'esigenza di salvaguardare la riservatezza dei terzi, persone fisiche e giuridiche, gruppi dotati e non di personalità giuridica ed imprese, sono sottratti all'accesso in particolare i seguenti documenti amministrativi:

a) i documenti relativi ai commissari, al personale in servizio presso la commissione ed agli esperti;

b) i certificati medici di cui la commissione venga in possesso nell'espletamento della propria attività;

c) gli atti ed i documenti inerenti l'organizzazione interna della commissione ad eccezione del presente regolamento e di quello per il funzionamento della stessa;

d) i verbali delle audizioni della commissione nei confronti dei soggetti che non vi hanno partecipato, salvo espressa autorizzazione del Presidente;

e) documenti che altre amministrazioni escludono dall'accesso e che la commissione detiene in quanto atti di un procedimento di propria competenza

2. L'esclusione o il differimento del diritto di accesso è comunicata agli interessati mediante lettera raccomandata a.r. o a mezzo fax da spedire entro il termine di scadenza stabilito per l'accesso dal presente regolamento.

3. È comunque sempre garantita agli interessati la visione degli atti relativi a procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per la difesa delle proprie situazioni giuridiche soggettive

Art. 5.

Disposizioni finali

1. Il presente regolamento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito web della commissione perché se ne possa prendere visione in qualunque momento.

04A11777

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401287/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5212845
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	594687	8048718
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 4 1 2 0 7 *

€ 0,77